

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2181

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OCCHETTO, FERRI, DE GREGORIO, BIANCHI BERETTA,  
ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI,  
BOSI MARAMOTTI, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI,  
TORTORELLA, TRIVA**

*Presentata il 9 dicembre 1980*

Riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali; riordinamento delle competenze scolastiche degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Nel corso del recente dibattito che il Senato ha dedicato all'esame del rapporto predisposto dal Ministro Giannini intorno ai « principali problemi dell'amministrazione dello Stato » il gruppo comunista ha presentato una mozione, poi in gran parte confluita nell'ordine del giorno con cui quel ramo del Parlamento ha concluso i suoi lavori; ad essa ci richiamiamo nel presentare alla Camera un provvedimento di riforma della amministrazione scolastica.

In quel dibattito siamo partiti dalla considerazione che nonostante i ripetuti

impegni mai mantenuti, assunti in sede governativa, i problemi e le condizioni della pubblica amministrazione sono tuttora irrisolti e aggravati, mentre persistono le tendenze e gli indirizzi ministeriali rivolti a conservare l'impianto e le tipologie delle competenze precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale. Ci pare fuori dubbio che questa analisi trovi un riscontro particolarmente probante nel settore della pubblica istruzione.

Affermavamo inoltre che in questi anni era mancata una politica istituzionale idonea a sorreggere una effettiva program-

mazione dello sviluppo economico e ad accompagnare il disegno di riorganizzazione delle funzioni pubbliche conseguente alla emanazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, al superamento degli enti settoriali, all'entrata in vigore della riforma sanitaria e allo scioglimento degli enti mutualistici.

Infine prendevamo positivamente atto che per la prima volta un ministro della funzione pubblica presentava in Parlamento un rapporto sui principali problemi della pubblica amministrazione e auspicavamo che alle parole facessero ben presto seguito i fatti: purtroppo tra i « fatti » finora registrati figura l'assenza, dalla nuova compagine governativa, del ministro Giannini.

Ciò nella convinzione che la « questione amministrativa » condiziona non soltanto la corretta e tempestiva attuazione delle leggi e le prospettive di una programmazione democratica e di governo dell'economia, ma lo stesso svolgimento dei rapporti tra Stato e cittadini secondo le norme e lo spirito della Costituzione. Mentre ribadivamo l'urgenza di un progetto di riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottolineavamo che per la riforma dell'assetto dei ministeri e delle loro competenze si dovesse adottare un modello organizzativo differenziato rispondente a determinati principi unitari. Fra questi quello di prevedere una trasformazione dei ministeri che operano nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, o comunque ancora in maniera diretta in un determinato settore, in organi di promozione e di programmazione, eliminando sovrapposizioni gerarchiche ed eccessive burocratizzazioni nella attività statale.

Tutta l'esperienza dei governi di centro-sinistra ha dimostrato la illusorietà del tentativo di sovrapporre un sistema di programmazione al sistema tradizionale della pubblica amministrazione.

Siamo dunque convinti, e non siamo i soli ad esserlo, che occorra costruire alcuni elementi nuovi di amministrazione pubblica proprio per affrontare i nodi es-

senziali dello sviluppo della società e per contrastare alcuni caratteri corporativi e involutivi oggi così diffusamente avvertiti e presenti. Vogliamo ribadire che quando parliamo di amministrazione intendiamo riferirci non soltanto a quella centrale dello Stato ma anche all'amministrazione statale periferica e a quella delle regioni e delle altre autonomie locali.

In quest'ultimo decennio si è andato sviluppando un processo di trasferimenti di competenze che hanno dislocato significative quote di potere dal centro alla periferia. Ciò è avvenuto in qualche misura anche per la scuola. Ma con questi trasferimenti si è posto un problema generale che ha una particolare rilevanza e validità proprio nel settore scolastico: è possibile registrare un trasferimento cospicuo di poteri, una riconduzione su base territoriale al potere locale di nuove competenze, senza pensare di riformare un ordinamento che è rimasto inalterato, che è vecchio e che contrasta con le novità presenti nel potere locale e con le forme di partecipazione democratica che intorno ad esse si sono costruite? La risposta ad un simile interrogativo non potremo trovarla esclusivamente nel provvedimento riguardante la legge sulle autonomie locali attualmente all'esame del Senato. Infatti tale disegno di legge, intorno al quale si registrano così gravi ritardi dell'iniziativa governativa, pur così importante e decisivo per la vita degli enti locali, non affronta direttamente la riforma dell'amministrazione centrale e periferica dei ministeri.

Questa nostra proposta rivolta ad un settore decisivo per la vita del paese e per l'avvenire delle giovani generazioni, settore in cui l'esperienza viva e diretta di centinaia di migliaia di cittadini si scontra quotidianamente con una realtà di governo fatta di inefficienza e di sprechi, corrisponde pienamente a quella esigenza.

Siamo peraltro consapevoli che la riforma della amministrazione statale e scolastica in particolare, pur apparendo una riforma necessaria non è affatto scontata e avrà bisogno del sostegno di una dura

battaglia politica destinata a mobilitare masse consistenti di lavoratori, studenti, genitori e lavoratori della scuola perché esistono e sono ancora potenti le forze che vogliono mantenere la sopravvivenza di impalcature e tendenze centralistiche e corporative.

2. - Se le richiamate esigenze di ordine generale richiedono e rendono ormai ineludibile un organico intervento riformatore dell'insieme delle strutture statali, da attuarsi nella prospettiva di costruzione di quello Stato-ordinamento prefigurato dalla Costituzione repubblicana, esiste nello specifico scolastico una situazione di grave crisi degli apparati amministrativi e di governo, peculiare a quel determinato tipo di sviluppo che ha caratterizzato il nostro sistema di istruzione, che ormai non solo richiede ma impone, pena un ulteriore irreversibile degrado, una profonda revisione della « macchina amministrativa » che lo regola e lo governa, o meglio che dovrebbe regolare e governare le istituzioni scolastiche pubbliche. Usiamo il termine « macchina amministrativa » per indicare un sistema complesso non riducibile alla tradizionale organizzazione burocratica tipica dell'ordinamento ministeriale, perché accanto a quest'ultima oggi operano il sistema degli enti locali forte delle nuove competenze acquisite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il sistema degli organi collegiali introdotto nel 1975 a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Oggi questa « macchina » versa in gravi difficoltà perché sono in crisi i tre sistemi che la compongono e perché l'oggettivo dispiegarsi delle strette interrelazioni che determinano il loro funzionamento non consente di trovare soluzioni adeguate a risolvere la crisi di un singolo sistema senza dare luogo ad un radicale e complessivo riordinamento destinato a configurare un nuovo assetto al governo della scuola.

La proposta di legge che i deputati comunisti presentano all'attenzione del Parlamento muove da questo assunto centrale che trova una inequivocabile conferma

nell'analisi della realtà odierna e delle circostanze storiche e politiche che l'hanno determinata.

a) Dal 1945 ai nostri giorni molto limitati sono stati gli interventi che hanno modificato la struttura e il funzionamento della amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione. Essi hanno sostanzialmente riguardato solo alcune esigue misure di decentramento burocratico, e una serie di provvedimenti, disorganici almeno fino al 1974, concernenti lo stato giuridico del personale.

Infatti dopo la caduta del fascismo le prime misure legislative sull'amministrazione scolastica sono, si può ben dire, quasi esclusivamente di facciata: la riconquista della originale denominazione, la ricostituzione di un Consiglio superiore in parte elettivo, la nomina dei provveditori non più affidata alla discrezione del Ministro.

Il primo « ritocco » all'ordinamento dei servizi risale al 1947: viene abolita la Direzione generale della scuola media - Gonnella riteneva la riforma Bottai evidentemente troppo avanzata - per accorparla alla Direzione dell'istruzione classica, portando così ad otto il numero delle Direzioni generali.

Si dovrà attendere fino al 1961 per vedere realizzato un primo modesto riassetto degli uffici centrali. Questi vengono riorganizzati sulla base di tredici Direzioni generali, quattro ispettorati e un servizio; si tratta in sostanza del modello ancora oggi in vigore dopo che con la creazione del ministero per i beni culturali e l'ambiente e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, si è pervenuti allo scorporo e alla soppressione delle direzioni generali delle antichità e belle arti; delle accademie e biblioteche; dell'educazione popolare; dell'edilizia scolastica, e dell'ispettorato per l'assistenza scolastica.

Anche per l'amministrazione periferica si è provveduto con un restauro di facciata limitato alla ricostituzione di un consiglio scolastico provinciale in parte

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

elettivo, con funzioni puramente consultive e limitato alla scuola elementare. Le competenze dei provveditorati agli studi rimangono quelle stabilite nel regio decreto-legge del 21 novembre 1938, n. 2163, incrementate via via da nuove attribuzioni.

Il decentramento di competenze ai provveditorati agli studi, di fronte al notevole accrescimento della scolarizzazione e delle dimensioni delle istituzioni scolastiche, venne operato a più riprese e in maniera disorganica, di conseguenza non consentì una riorganizzazione degli uffici periferici e una revisione delle più arcaiche procedure.

Se assai modesti furono dunque i provvedimenti di « riforma » dell'amministrazione scolastica realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, ben più numerosi furono nello stesso periodo i tentativi falliti!

Prescindendo dal pur nutrito lavoro che commissioni ministeriali e comitati di varia natura ebbero ad esperire nel succedersi degli anni, le iniziative più concrete e ragguardevoli in definitiva furono le seguenti:

la legge delega 11 marzo 1953, n. 150;

la proposta di legge presentata dal ministro Gui e nel 1967 approvata dal Senato;

la legge delega 18 marzo 1961, n. 249, integrata e prorogata dalla legge 20 ottobre 1970, n. 775.

Con la legge 11 marzo 1953, n. 150, si presentò la prima occasione organica per il riordinamento-decentramento del Ministero della pubblica istruzione da realizzarsi nell'ambito di una riforma di tutti i ministeri e congiuntamente alla definizione del nuovo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato. La legge conteneva due direttive fondamentali: la prima indirizzava il Governo a devolvere funzioni statali ai comuni e alle province, la seconda attribuiva al Governo il compito di decentrare a organi periferici funzioni in atto detenute dagli organi centrali. Si è già detto della ristrettezza di criteri

con cui nella pubblica istruzione fu attuato questo primo decentramento burocratico. Della riforma del ministero invece non se ne fece nulla anche perché la delega non fu utilizzata dal Governo per la parte riguardante il trasferimento di funzioni statali a comuni e province. Tale inadempienza è oggi ben spiegabile se si ricordano le formidabili resistenze che in quel periodo si frapponevano all'attuazione dell'ordinamento regionale, ciononostante, pur a distanza di tanti anni, non si può non denunciare la miopia di una classe politica governativa che, per garantire gli strumenti di un potere clientelare, quando già si avvertivano i primi segni di un forte sviluppo della scolarizzazione, non volle provvedere neppure al semplice riordinamento delle competenze già attribuite agli enti locali dalle leggi risalenti al periodo fascista. Si rese così estremamente sofferto e travagliato tutto il periodo successivo caratterizzato dall'espansione della scuola e dai clamorosi fallimenti di una edilizia scolastica gestita centralisticamente. Costi economici e costi sociali assai elevati furono in tal modo fatti pagare all'intera collettività. Sarebbe in proposito assai utile, ma non lo possiamo fare in questa sede, analizzare i dati riportati nella seconda rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica (Ministero della pubblica istruzione, novembre 1976).

Lo stesso stato giuridico dei dipendenti statali, nella pubblica istruzione come negli altri ministeri, non ebbe il supporto e il riscontro in una diversa organizzazione degli uffici e in una modifica delle già allora consunte procedure amministrative, e di conseguenza non consentì l'avvio di un processo di riqualificazione del ruolo, dei profili professionali e delle forme di reclutamento del personale.

Con la presentazione al Senato da parte del ministro Gui di un disegno di legge per la istituzione delle sovrintendenze scolastiche interprovinciali si consumò una nuova occasione di riforma del settore.

Il fallimento di questo disegno, ben modesto nei suoi contenuti in quanto si limitava a assegnare alle sovrintendenze

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

interprovinciali soltanto alcuni aspetti della gestione amministrativa della scuola secondaria e del suo personale lasciando ai provveditorati il compito di intervenire per la scuola primaria, è in qualche modo emblematico del più generale fallimento che caratterizzò il tentativo programmatico dei governi di centro-sinistra. Alla fine degli anni cinquanta quell'inefficienza dell'apparato amministrativo, che nel settore dell'istruzione era stata funzionale alle pratiche clientelari e all'espansione della scuola privata, era entrata in conflitto con le esigenze dello sviluppo economico e industriale del paese. L'affermarsi di una visione nuova della scuola considerata non più solo come fattore di promozione culturale e umana ma come leva fondamentale dello sviluppo economico aveva introdotto mutamenti negli stessi tradizionali indirizzi della politica scolastica della Democrazia cristiana. La presentazione nel 1958 del piano decennale e lo stralcio di esso operato nel 1962 con la legge n. 1073 furono il risultato più tangibile di questi nuovi orientamenti della classe dirigente governativa. Ma una stagione così ricca di intenzioni programmatiche approdò a risultati ben miseri: la legge 18 marzo 1968, n. 444, sulla scuola materna, rappresentò l'unica concreta realizzazione della cosiddetta politica di piano. La conquista della scuola media unificata, ottenuta all'inizio dell'esperienza di centro-sinistra e a coronamento di una vicenda secolare culminata nella rinnovata spinta impressa fin dalla Costituente dalle forze democratiche e di sinistra, ebbe poco a che fare con la programmazione. Anzi si può dire che tale importante riforma scolastica si scontrò con una fatiscente struttura amministrativa incapace di dare risposte adeguate alle esigenze di reclutamento e aggiornamento dei docenti, di sviluppo e qualificazione degli organici, di programmazione dell'espansione edilizia e dei servizi, risultandone gravemente compromessa.

L'incapacità dimostrata dal Ministero della pubblica istruzione a gestire un serio ed efficiente sistema concorsuale, la miope politica degli organici, unite alla

assenza di innovazioni nella formazione universitaria dei docenti, determinarono negli anni sessanta un fenomeno di grandi dimensioni nel precariato docente. Le già considerevoli possibilità offerte dalle pratiche clientelari nelle assunzioni raggiunsero così vertici mai toccati prima.

Uno sviluppo puramente quantitativo dell'istruzione senza criteri e vincoli nella localizzazione degli interventi e nella qualificazione del personale rappresentò l'*optimum* nel favorevole dispiegarsi di ogni tipo di pratiche clientelari.

L'approvazione del secondo piano quinquennale di sviluppo, la legge n. 942, venne a confermare che una linea di espansione puramente quantitativa gestita con i tradizionali metodi burocratici e clientelari non richiedeva alcun tipo di riforma amministrativa. E la riforma non si fece neppure negli anni successivi.

La legge 18 marzo 1961, n. 249, fu il terzo vano progetto di riforma dell'amministrazione scolastica, questa volta tentata nel quadro di una più generale ipotesi di riordinamento di tutti i ministeri. Come è noto la delega in materia fu totalmente elusa dal Governo che non diede attuazione ai provvedimenti delegati. Meno noti sono invece i contenuti della bozza di decreto per la riforma del Ministero della pubblica istruzione, predisposto da una apposita commissione. In esso, per la prima volta, accanto a un riordino degli uffici centrali che pur seguendo la via della cosiddetta « verticalizzazione » lasciava intatta la logica centralista, si definiva un assetto delle strutture periferiche che riprendendo le linee della proposta Gui, suddivideva le varie funzioni fra i provveditorati e le sovrintendenze scolastiche nel frattempo istituite con la legge sull'edilizia n. 641.

Il vuoto che venne a determinarsi fu riempito dall'iniziativa del governo Andreotti-Malagodi che in attuazione dell'articolo 12 della stessa legge 20 ottobre 1970, n. 775, varò un provvedimento, il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, concernente il riordinamento delle funzioni e degli organici della dirigenza. In questi anni l'amministrazione sco-

lastica viene sempre più investita da uno stato di paralizzante degrado mitigato solo in parte dall'esercizio delle nuove funzioni attribuite agli enti locali.

In questo settore, se le competenze risalenti alla legge comunale e provinciale possono ancor oggi essere a ragione definite di « puro servizio », ben diverso era il quadro dei poteri di intervento in campo scolastico che si andava delineando con la successiva definizione delle deleghe. Oggi dopo l'entrata in vigore dei decreti applicativi delle leggi 16 maggio 1970, n. 281, 22 luglio 1977, n. 382, un complesso di attività qualitativamente assai rilevanti che vanno dalla formazione professionale-educazione degli adulti, alle competenze in materia di diritto allo studio-assistenza medico psichica, caratterizzano una vera e propria attività di amministrazione scolastica degli enti locali. Essa si arricchiva e si qualificava ulteriormente in seguito al conferimento dei poteri previsti in materia edilizia dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Ci sembra che almeno in questo settore, generale sia stato il riconoscimento dell'efficacia che quasi ovunque ha caratterizzato l'attività amministrativa scolastica dei comuni, delle province e delle regioni. Tale circostanza ci spinge a formulare due ordini di considerazioni. Innanzitutto una valutazione retrospettiva: ci domandiamo se si abbia coscienza, in tutti quei settori politici che ostacolarono così duramente il decollo della legislazione regionale, dei gravi danni economici e morali arrecati al paese, per non aver consentito che fin dall'inizio degli anni sessanta fossero attribuiti a comuni, province e regioni quei poteri di intervento in campi, quali l'edilizia scolastica, i trasporti, il diritto allo studio, che avrebbero potuto consentire un ben diverso e qualificato sviluppo del processo di scolarizzazione di massa.

La riprova delle forti quanto miopi resistenze registrate su questo terreno sta nella stessa legge 22 luglio 1975, n. 382: il decreto del Presidente della Repubblica 1977, n. 616, tratta materie che avrebbero potuto e dovuto essere trasferite già nel

1970, in occasione del varo della legge 16 maggio 1970, n. 281. Perché si è voluto attendere il 1975 per definire una legge che attribuisce competenze a regioni, province e comuni in materia di edilizia scolastica, passando così attraverso i gravissimi fallimenti della 641?

La risposta che noi comunisti diamo a questi interrogativi è troppo nota perché sia necessario ripeterla anche in questa sede; riterremmo però molto opportuno che quelle forze sempre pronte a intinare autocritiche e a svolgere esami di democrazia agli altri, finalmente facessero almeno questa riflessione critica sui gravi errori commessi in un passato non lontano ricavandone nuovi orientamenti nel definire la loro iniziativa odierna.

La seconda considerazione riguarda lo stato attuale della ripartizione dei poteri di intervento attribuiti rispettivamente all'amministrazione statale e alle autonomie locali. Si tratta di una ripartizione confusa e contraddittoria che spesso non consente il pieno dispiegarsi di tutte le iniziative possibili ed è fonte di sprechi e di gravi disfunzioni. Che senso ha infatti consentire che l'obbligo di fornire locali, attrezzature, servizi e la loro manutenzione resti separato dalla facoltà di decidere, in nome della collettività locale, sull'uso di queste risorse e sulla priorità delle scelte? Perché non consentire che uno stesso organo possa decidere ad esempio quando mense e trasporti possano sostituire la costruzione di nuovi edifici o viceversa? E ancora, la facoltà di decidere la zonizzazione delle iscrizioni non può essere disgiunta da quella di decidere lo sdoppiamento e l'accorpamento di una o più scuole, di definire i confini dei circoli didattici, di ridurre le residue pluriclassi accorpendo più plessi, e di disporre delle modalità di uso di tutti gli spazi disponibili? In questo senso non dovrà più essere possibile consentire che la decisione di localizzare le scuole a tempo pieno, qualora questo compito sia inserito in un piano nazionale programmato a livello regionale e provinciale, debba dipendere solo dalle decisioni dei singoli collegi dei docenti e del provveditore agli studi ri-

spondendo in tal modo soltanto alle logiche interne alla dinamica di utilizzazione del personale e non già alle esigenze socio-economiche presenti in un determinato territorio. Di fatto però i comuni finora si sono venuti a trovare in condizioni di grave disagio, essendo costretti ad improvvisare interventi in tempi brevissimi per l'attuazione delle necessarie infrastrutture.

Non v'è dubbio che per conferire una maggiore efficienza e razionalizzazione all'attività di amministrazione scolastica degli enti locali dovrà essere capovolto lo schema procedurale sinora seguito nell'insediamento e nello sviluppo delle istituzioni scolastiche, ponendo come punto di partenza le decisioni assunte dagli enti locali, con il concorso dei consigli scolastici distrettuali, nell'ambito della programmazione comprensoriale e regionale. Si tratta, a nostro avviso, di una scelta ormai ineludibile se si hanno presenti le caratteristiche attuali della nostra scuola e le prospettive di un suo auspicabile futuro sviluppo. Nei prossimi anni infatti dovrà crescere e generalizzarsi la scuola dell'infanzia con prevalenti caratteristiche di tempo pieno, e ciò comporterà consistenti interventi di carattere edilizio e nei servizi; la scuola di base, elementare e media, investita da un fenomeno di diminuzione delle iscrizioni pone prevalenti esigenze di riqualificazione delle strutture esistenti e di sviluppo del tempo pieno. La scuola secondaria superiore infine, è destinata, prima o dopo, a subire processi di unificazione che comporteranno l'esigenza di nuovi insediamenti edilizi e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché il determinarsi di stretti raccordi con le attività di formazione professionale e di educazione degli adulti. Non vi può essere alcun dubbio che tutti tali compiti potranno essere efficacemente svolti nell'ambito di una programmazione regionale, provinciale, comunale, unificando a questi livelli in maniera omogenea tutte le competenze riguardanti lo sviluppo del sistema di istruzione.

Non è senza significato ricordare che nel 1973, con l'approvazione della legge delega n. 477, vennero completamente a cadere sia il dibattito che ogni concreta ini-

ziativa di riforma della amministrazione scolastica. Eppure era ancor vivo il fallimento a cui era andata incontro la legge delega n. 249 e pure presente era l'esigenza che le ancora recenti innovazioni, introdotte anche in questo settore con il trasferimento di competenze agli enti locali fossero accompagnate, onde consentire loro di esprimere appieno tutte le possibilità potenziali, da un adeguamento e da una revisione dei modi di funzionamento e delle procedure amministrative del ministero romano e dei provveditorati agli studi. Il quadro di riferimento per un intervento organico, anche in relazione all'ormai avvenuto varo dell'ordinamento regionale, era ormai molto più chiaro e definito che non nel passato. La situazione di grave paralisi e inefficienza a cui era giunto il Ministero era ormai divenuta intollerabile eppure, ciononostante, la riforma e l'istituzione degli organi collegiali fu avviata senza minimamente preoccuparsi di procedere contemporaneamente ad un riassetto della ormai complessa e sgangherata « macchina ». Gli organi collegiali furono dunque insediati in una situazione di grave caos amministrativo destinata peraltro ad aumentare anche a causa degli adempimenti burocratici determinati dalla loro stessa nuova presenza. I decreti delegati, ovvero sia lo stato giuridico del personale, comprendente alcune nuove misure di decentramento ai provveditorati agli studi e le disposizioni relative all'istituzione e al riordino degli stessi organi collegiali, vennero presentati assai irresponsabilmente, di volta in volta come la riforma della scuola o addirittura come la riforma della amministrazione scolastica, mentre in realtà non ne rappresentavano che l'ennesimo rinvio. Eppure l'entusiasmo e la mobilitazione che suscitarono le nuove forme di partecipazione furono notevolissime e nonostante tutte le difficoltà incontrate, rappresentano ancora oggi un patrimonio di esperienze importanti per la vita democratica del nostro paese. Dobbiamo però anche essere consapevoli dei gravi danni prodotti allorché le così grandi aspettative, suscitate in decine e centinaia di migliaia di cittadini, risultarono gravemente deluse a causa del-

lo scontrarsi di una moltitudine di eletti nei diversi consigli, con la realtà di un sistema fatiscente fatto di procedure arcaiche, di controlli vessatori, di procedimenti amministrativi lentissimi, di uffici inidonei a rapportarsi con la nuova realtà espressa dalla partecipazione democratica.

Esiste oggi una consapevolezza assai diffusa delle dimensioni di questa crisi, ma non sempre adeguate ad essa ci sembrano tanto l'analisi delle sue cause e caratteristiche principali, quanto l'indicazione delle proposte per un suo reale superamento. Non si sottrae a questa valutazione critica, anzi è il motivo principale che ha determinato l'accelerazione dei tempi di presentazione di questa nostra iniziativa legislativa, l'orientamento che le forze della maggioranza governativa, hanno portato nei recenti lavori della commissione istruzione della Camera in occasione dell'esame delle proposte di riforma degli organi collegiali « interni ». Questi organismi vengono ancora una volta considerati come un sistema a sé stante, all'interno del quale sarebbe sufficiente cercarle bene, esisterebbero sia le cause che le soluzioni della crisi che li attanaglia.

In realtà noi riteniamo e crediamo di averlo sinora esaurientemente motivato, che con questo tipo di impostazione teorico-operativa non si potranno compiere reali progressi per uscire dall'attuale situazione di stallo. Se l'attenzione e le proposte di cambiamento si limiteranno a incentrarsi esclusivamente sulla distribuzione delle competenze dei diversi organismi; sul loro potere definito talvolta « carente » e talaltra « impotente »; sui meccanismi elettorali, sulla loro composizione; e se queste impostazioni, al di là della contingenza rappresentata dalla necessità di approvare in tempi brevi un provvedimento sugli organi interni finalizzato a soddisfare le attese della prossima scadenza elettorale, permarranno nell'orientamento generale di molte forze politiche, sarà assai arduo uscire in tempi brevi dalla grave crisi in cui è precipitata la partecipazione. In tal caso anche le misure parziali, eventualmente adottate, non potranno che aggravare lo stato delle cose esistente. Noi non neghia-

mo che le proposte di modifica d'anziché richiamate, rappresentino questioni importanti da affrontare, da chiarire o da risolvere, affermiamo però che non sta in esse il centro della crisi, la sua principale causa di carattere strutturale.

Osserviamo in proposito che non è certo un caso se a questo atteggiamento così diffuso anche fra gli eletti, spesso portati a sottolineare le difficoltà di carattere soggettivo, ne corrisponde un altro tendente a perseguire un riordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica considerandola solo entro le sue tradizionali funzioni, procedure e strutture burocratiche e centralistiche.

Nell'un caso come nell'altro il sistema degli organi collegiali viene concepito come un corpo separato dagli altri sistemi che compongono la macchina amministrativa. Si perpetua così anche nella analisi delle caratteristiche della crisi quella separazione tra « amministrazione » e « partecipazione » che ha improntato di sé il decreto del Presidente della Repubblica n. 416. Con la presente iniziativa legislativa, lo diciamo apertamente, vogliamo rimuovere l'ambiguità di fondo che caratterizzò quell'impostazione. Essa è consistita nell'aver concepito gli organi collegiali come organismi attraverso i quali, ai diversi livelli, avrebbe dovuto esprimersi un vero e proprio ruolo di governo da parte di una molto incerta e indefinita comunità educante, senza peraltro attribuire ad essi, traendo così le estreme conseguenze a cui avrebbe dovuto condurre tale ispirazione, reali poteri di governo. Noi non neghiamo diritto di cittadinanza nel nostro paese a simili concezioni dello Stato e della vita democratica, osserviamo semplicemente che per il momento esse si pongono fuori dal dettato costituzionale e ciò ovviamente non esclude la possibilità che determinate forze sociali e politiche le enuncino e le presentino ai cittadini e alla stessa attenzione del Parlamento. Riteniamo invece importante e decisivo il fatto che gli intendimenti di ciascuno siano chiaramente ed esplicitamente presentati per quello che realmente vogliono rappresentare. È per questo che pensiamo



e lo diciamo con fermezza, che chi oggi afferma che gli organi collegiali, considerati come « organi di governo della comunità educante » siano privi di reali poteri sia sul piano educativo-didattico, sia su quello amministrativo, in realtà non risolve il problema vero che è quello del rapporto tra amministrazione e partecipazione e quindi rischia di muoversi in una prospettiva di privatizzazione della scuola di Stato costruita sull'incancrenirsi della sua crisi.

Ma la non ancora completata opera di demolizione della struttura scolastica pubblica, la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione almeno nella scuola di Stato, e la necessità per le forze moderate del paese di tenere in mano fino a quando ciò risulterà possibile, le leve statali del potere assistenziale, sono stati fino ad oggi gli ostacoli principali che hanno impedito financo l'esplicita enunciazione di un tale disegno.

Certamente però da parte di un consistente settore delle forze moderate e integraliste si è pensato ad una « prima fase della vita degli OO.CC. ». Una fase in cui l'assenza di quei poteri « decisionali » sia di carattere didattico che amministrativo, e la crisi di funzionamento, dovuta come si è visto a motivi di ben diversa natura ma meno immediatamente avvertibili, avrebbe inevitabilmente suscitato un movimento dal basso volto ad una loro sia pure graduale acquisizione. Da questa impostazione è derivata la diffusione, specie fra le componenti più integraliste del mondo cattolico, di una analisi della crisi e di un tipo di proposte per il suo superamento tutte volte ad operare una conquista di « poteri decisionali » in contrapposizione alle autonomie locali e alle prerogative connesse al ruolo professionale dei docenti.

Poiché non siamo abituati a attribuire agli altri l'esclusiva responsabilità di tutte le cose che non vanno bene nel nostro paese è doveroso riconoscere anche una nostra insufficienza manifestatasi, nell'ambito di una più generale difficoltà delle forze di sinistra, nell'individuare le storture e le deformazioni rispetto al disegno

costituzionale, proprie di quella impostazione e nel combatterne le prime realizzazioni con l'indicazione di chiare proposte alternative e con una larga mobilitazione di massa. La parola d'ordine della « gestione sociale » trovò una parziale concretizzazione in soluzioni ambigue e di fatto subalterne al disegno corporativo comunitario. Non c'è dubbio infatti che, ad esempio i consigli scolastici distrettuali che allora sembrarono gli organismi maggiormente caratterizzati dalle ipotesi della sinistra che si riferivano alla « gestione sociale », per la presenza al loro interno di forze sociali esterne al mondo degli operatori e degli utenti della scuola, alla prova dei fatti hanno sofferto in questi anni le difficoltà più gravi. Se la causa strutturale della loro impotenza risiede, come si è più volte detto, nella natura attuale della « macchina scolastica » è vero anche che da ciò scaturiva la rivendicazione di un velleitario potere di governo generale della scuola contrapposto a quello delle autonomie locali. D'altra parte queste ultime vedevano confermata e sancita una propria condizione di subordinazione e di puro servizio dal fatto stesso di essere presenti con proprie rappresentanze all'interno dei consigli. Se si guarda alle competenze attuali dei consigli ai vari livelli si possono individuare due « campi di intervento », talora copresenti, che fanno riferimento da una parte al governo amministrativo della scuola e dall'altra al « fare scuola ». Alla luce di questa suddivisione che a noi sembra niente affatto schematica, nel corso di questi anni si è venuta ridefinendo una più precisa concezione della « gestione sociale ». Una concezione che la definisce innanzitutto come affidamento alle autonomie locali dei compiti di governo regolanti lo sviluppo del sistema di istruzione secondo una strategia di graduale costruzione di uno Stato ordinamento fondato sul ruolo centrale delle assemblee elettive ai vari livelli, comunale, regionale, nazionale. In questa visione al comune devono fare riferimento la grande maggioranza dei compiti di governo generale nel settore dei servizi sociali.

Il comune con i suoi amministratori come organo primario di base è il più vicino, attraverso le sue forme di decentramento, alle istanze e al controllo democratico dei cittadini. Non è tuttavia il demiurgo di una nuova concezione consociativa della democrazia italiana. Ad esso sono attribuite facoltà di decisione e di sintesi generale che nell'indicazione delle priorità di intervento possono superare i particolari settoriali di questa o quella comunità, ma per svolgere realmente questo compito ha bisogno del fondamentale ausilio di organi di partecipazione democratica che esprimano settorialmente controllo, conoscenze, esigenze, nella fase di costruzione delle scelte di programmazione, consenso o conflittualità, in quella della loro realizzazione. Si tratta di organi collegiali in cui si possano democraticamente esprimere le proposte e le esigenze nonché il patrimonio di conoscenze professionali, degli operatori e degli utenti di ciascun settore in cui si esplica una attività di governo: scuola, sanità, trasporti, agricoltura, turismo, ecc. È in questo quadro allora che si ridefinisce e si precisa un più concreto e credibile significato della « partecipazione ».

Partecipare mediante la presenza in organi collegiali o più indirettamente attraverso la loro elezione e il sostegno alla iniziativa degli eletti, deve poter significare:

controllare tutti gli atti compiuti dalla amministrazione attiva e dagli operatori impegnati nell'attività didattica, in specie quelli che riguardano le decisioni e le proposte degli organi collegiali;

concorrere alla formulazione delle scelte di programmazione dello sviluppo scolastico, contribuendo al tempo stesso alla loro costruzione dal basso e alla verifica dei risultati raggiunti in conseguenza della loro attuazione;

realizzare un graduale trasferimento di funzioni statali, tradizionalmente affidate a organismi composti da funzionari, a organi collegiali costituiti da operatori e utenti volontariamente impegnati in compiti di amministrazione attiva.

Questi connotati della partecipazione, lungi dall'essere riduttivi, esprimono esigenze vitali della nostra società dal momento che dopo un trentennio di occupazione dello Stato è vivissima l'esigenza di impedire ogni uso discrezionale e clientelare degli atti amministrativi, di controllarne la celerità e la correttezza. Una tale dimensione della partecipazione assume un particolare rilievo in un'epoca come la nostra in cui la totalità dei servizi sociali fanno riferimento allo Stato e l'apparato burocratico necessario all'assolvimento di tali compiti è cresciuto a dismisura.

Queste prerogative di controllo, di concorso alle scelte che presiedono alla programmazione dello sviluppo scolastico e della attività didattica erano già parzialmente presenti negli odierni organi collegiali. Se non hanno potuto manifestarsi è dipeso dal fatto che la macchina amministrativa era del tutto inidonea perché priva di efficienza e di razionalità (trasparenza delle strutture amministrative) nella propria organizzazione, frammentata negli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e inidonea, nelle procedure di gestione dei bilanci e nei meccanismi di controllo, a favorire l'assunzione di compiti di amministrazione da parte di operatori e utenti. A proposito di questa ultima questione è noto a tutti che il bilancio di un consiglio di circolo e di istituto è regolato allo stesso modo del bilancio dello Stato.

Così può accadere che siano probabilmente da considerare fuori dalla legge tutti quei bilanci che nell'anno 1979-80, in carenza di indicazioni ministeriali, non si sono attenuti a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 5 agosto 1978 n. 468. In effetti la situazione di funzionamento dell'attività amministrativa dei consigli di circolo e di istituto sfiora il grottesco, ma i ministri e burocrati vari si sono guardati bene dall'intervenire rimuovendo le cause del più grave disagio.

Dunque la crisi della partecipazione si è manifestata perché questa, stritolata negli ingranaggi del vecchio assetto dell'am-

ministrazione scolastica, non ha potuto svolgere un suo effettivo ruolo.

Ma ciò non è avvenuto a caso. Forze ben precise, quelle che da oltre un trentennio, occupando lo Stato, lo hanno trasformato in uno strumento assistenziale e clientelare inidoneo a programmare e a dirigere la vita economica e sociale del paese, hanno difeso strenuamente il centralismo contrastando il processo di regionalizzazione dello Stato. Oggi, ne siamo perfettamente consapevoli, una riforma della democrazia scolastica che renda possibile la partecipazione reale di genitori e studenti e operatori della scuola sarà possibile solo se tali forze saranno sconfitte nel loro principale obiettivo: la conservazione delle attuali accentrate e insieme fatiscenti strutture amministrative dello Stato. La proposta di cui veniamo ad illustrare caratteristiche e motivazioni risponde a questa esigenza e ne vuole rappresentare lo strumento più efficace.

3. — Va posta in primo luogo una premessa: si tratta di una proposta di legge delega e quindi a norme immediatamente precettive si alternano disposizioni che definiscono il quadro per l'emanazione di decreti delegati individuati per l'omogeneità delle materie trattate.

Il Titolo I è dedicato alla riforma dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e al riordino degli organi collegiali esterni alla scuola. È del tutto evidente come già questa scelta rappresenti la prima risposta all'ispirazione di fondo che sostiene la linea riformatrice che intendiamo perseguire: il sistema degli organi collegiali non dovrà più essere considerato a sé stante ed infatti assai stretto ed organico è il rapporto che si propone di istituire fra il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Consiglio scolastico regionale, i consigli distrettuali e le corrispondenti strutture dell'amministrazione scolastica ministeriale, comunale e regionale. Queste a loro volta subiscono mutamenti profondi, nella loro organizzazione e nelle rispettive competenze, proprio allo scopo di renderle effettive interlocutrici dei nuovi organi collegiali.

Gli articoli 1 e 2 attribuiscono all'amministrazione centrale della pubblica istruzione esclusivamente compiti di programmazione di indirizzo e di coordinamento degli uffici periferici. Proponiamo con ciò un definitivo e netto superamento di quel centralismo burocratico che ha caratterizzato da oltre un secolo l'attività del ministero romano. Tutte le competenze relative alla gestione del personale vengono trasferite ai livelli periferici e il nuovo assetto degli uffici centrali viene definito dai tre dipartimenti. La proposta di istituire tre dipartimenti (articolo 5), articolati a loro volta in subdipartimenti e in divisioni, corrisponde a due esigenze di fondo. La prima è quella di conseguire in ogni campo di intervento, economico, normativo, educativo, un reale e organico coordinamento delle iniziative. La situazione odierna del ministero proprio sotto questo aspetto presenta le più gravi carenze. Ogni direzione di ordine scolastico ha una propria attività normativa e in genere nelle stesse materie vengono emanate disposizioni non coordinate e lo stesso coordinamento quando è tentato è destinato a creare organismi fittizi di scarsa efficacia. Di qui l'esigenza di riportare in un'unica sede, sottoposta al controllo del ministro e del comitato di coordinamento dell'azione amministrativa (articolo 20), tutta l'attività di produzione normativa e regolamentare (articolo 12).

Il subdipartimento per il coordinamento amministrativo, in questa nuova concezione del ministero, non più fonte gerarchica di una miriade di disposizioni, è invece la sede di definizione delle norme regolamentari di carattere generale che in attuazione delle disposizioni legislative, forniscono il necessario coordinamento delle indicazioni operative che nei vari settori, reclutamento, trasferimenti, aggiornamento, sperimentazione, ecc., dovranno essere emanate direttamente dai dipartimenti regionali.

Non esistono nelle attuali strutture organismi adeguati ad affrontare studi e ricerche nel campo della legislazione scolastica. Infatti l'ufficio legislativo insedia-

to presso il gabinetto del ministro è uno strumento totalmente inadatto a sostenere l'attività dell'esecutivo nei rapporti con il Parlamento così come nella contrattazione sindacale. Il subdipartimento di cui tratta l'articolo 13 costituisce una struttura di riferimento per la attività del centro europeo dell'educazione che nella odierna realtà solo casualmente si trova a Frascati potendo benissimo essere collocato sulla luna. Inoltre esso si occupa di studi e ricerche sugli ordinamenti giuridici e normativi delle scuole degli altri paesi e dell'attività degli organismi di carattere internazionale preposti ai problemi dell'educazione.

Gli interventi sulla scuola non statale, la gestione del personale degli uffici centrali e il coordinamento delle attività delle scuole italiane all'estero, queste ultime finora esclusivamente lasciate alla competenza del Ministero degli esteri, costituiscono i settori di lavoro di una ulteriore articolazione (articolo 14) del dipartimento normativo.

Assai nota è l'assenza di uffici centrali competenti alla predisposizione dei bilanci di previsione, alla verifica dell'efficacia e della produttività degli interventi e alla gestione del sistema informativo automatizzato e dei servizi statistici. Al dipartimento economico previsto e definito negli articoli 7, 8 e 9, sono assegnate in maniera organica l'insieme di tali competenze.

Per la sperimentazione e per l'aggiornamento è prevista una gestione a livello regionale e locale sia per quanto attiene al loro aspetto programmatico-contenutistico sia per quello puramente amministrativo. Di conseguenza il dipartimento educativo (articoli 15, 16, 17, 18) dovrà avere essenzialmente compiti di coordinamento e di valutazione dei risultati conseguiti. A tal fine esso si avvale della Conferenza dei presidenti degli IRRSAE che viene così ad assumere le caratteristiche di organo collegiale a carattere nazionale con compiti prevalenti di coordinamento degli istituti regionali.

Una delle anomalie macroscopiche dell'attuale ministero è costituita proprio

dalla proliferazione mostruosa, a fini esclusivamente clientelari, delle segreterie particolari di ministri e sottosegretari.

Il « gabinetto » del ministro, nella totale assenza di strutture e uffici idonei ad operare in tutti quei settori ove è richiesta una attività di studio e di ricerca, di propulsione e di coordinamento, è venuto via via assumendo l'abnorme ruolo di super-ministero senza peraltro risultare minimamente efficace e separandosi di fatto dai rimanenti rami della amministrazione centrale. È evidente che in un impianto profondamente rinnovato e fondato sulla piena valorizzazione della professionalità e della autonoma responsabilità dei funzionari preposti ai diversi servizi tutto quell'arcaico e fatiscente apparato non ha più ragione di esistere. Il nuovo gabinetto del ministro (articolo 19) viene ad assumere un ruolo istituzionale di sostegno delle attività che il responsabile del dicastero è chiamato a svolgere nei rapporti con il Parlamento, con le altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni sindacali sia nelle fasi contrattuali che in quelle di ordinaria amministrazione.

Il comitato di coordinamento dell'azione amministrativa (articolo 20) è l'organismo di direzione dell'insieme delle attività attribuite agli uffici centrali e di indirizzo rispetto a quelle assegnate alle strutture periferiche.

Il comitato centrale della programmazione scolastica (articoli 21, 22, 23) è un organo in cui si dovrà realizzare quel coordinamento, di tipo nazionale, sugli interventi che la nuova normativa attribuirà rispettivamente agli enti locali (comuni, province, regioni) e agli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione. Se le competenze concernenti lo sviluppo del sistema di istruzione vengono attribuite complessivamente (Titolo IV) agli enti locali, di grande importanza risulta la costituzione sia del comitato centrale sia di quelli regionali e provinciali preposti al raccordo delle decisioni concernenti la programmazione scolastica. Le conferenze provinciali (articolo 49) e quelle regionali (articolo 36)

dedicate annualmente alla definizione della programmazione scolastica, rappresentano un momento importante di intervento delle forze sociali e politiche operanti nel territorio. Le conferenze, già nel passato sperimentate nella realtà di qualche regione, divengono in tal modo una sede istituzionale per la costruzione e la verifica delle scelte di programmazione. La Conferenza provinciale, in particolare, potrà rappresentare un'occasione assai significativa in cui le esigenze distrettuali prima di entrare nel processo decisionale degli enti locali, si confrontino fra di loro e con le istanze espresse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Comitati e conferenze di programmazione, ai vari livelli, assumono un rilievo ancora maggiore se si considera che al momento attuale pur in presenza di una bipartizione imperfetta delle competenze non esistono sedi istituzionali dove i rappresentanti delle autonomie regionali, provinciali e comunali possano coordinare le proprie iniziative con quelle spettanti all'amministrazione statale.

Con gli articoli 50, 23, 35 e 86 si stabiliscono le modalità e i contenuti per l'emanazione di un decreto delegato destinato a sancire la suddetta attività di coordinamento. È evidente che tale regolamentazione dovrà basarsi sul nuovo quadro istituzionale e, a garanzia contro ogni tentativo di svuotamento da parte dell'esecutivo, abbiamo riproposto, per la stesura delle norme delegate, le procedure già sperimentate con la legge n. 382. Con lo stesso decreto, che viene così ad assumere un carattere spiccatamente regolamentare, dovranno essere trattate sia il riordinamento delle competenze attuali degli enti locali (articolo 69), sia le loro nuove attribuzioni (articolo 70), sia il rifinanziamento e le modifiche alla legge n. 412, e il piano triennale di sviluppo della scuola per l'infanzia (articolo 71).

Dalla nuova concezione dei compiti degli uffici centrali deriva anche la nuova (articoli 24, 25 e 26) configurazione del CNPI.

Le attività di autotutela del personale in materia disciplinare e di contenzioso

amministrativo vengono trasferite in blocco a livello regionale (articolo 39) in un quadro normativo che vede superare l'arcaico istituto del ricorso gerarchico e la conseguente pratica espropriatrice, diffusa e mortificante, del silenzio-rigetto a decorrenza trascorsa. Il consiglio di amministrazione diviene un organo interno del Consiglio nazionale, pur mantenendo le attuali prerogative, limitate per il personale, a quello dell'amministrazione centrale. Con l'esclusione della presenza di componenti di designazione ministeriale esso assume una fisionomia esclusivamente elettiva e categoriale.

Con tale scelta non riteniamo che si corrano rischi di corporativizzazione di questo organo collegiale nazionale, si sono semplicemente eliminate presenze esterne al mondo della scuola del tutto fittizie e mistificatorie rispetto a una improponibile cogestione consultiva.

Al contrario, senza creare equivoci controaltari alla funzione di controllo e di indirizzo del Parlamento, si è voluto prefigurare un organismo che dall'interno del mondo della scuola possa esercitare una propria specifica funzione di controllo e di indirizzo che, attraverso lo strumento della relazione annuale, rappresenti un valido contributo al compito che il Parlamento è chiamato a svolgere su tali materie.

Se quelli sin qui richiamati sono i motivi che sostengono le scelte che abbiamo compiuto per ristrutturare radicalmente l'amministrazione centrale, la soluzione del dipartimento suddiviso in subdipartimenti e in divisioni risponde anche ad un'altra esigenza di fondo: quella di far finalmente corrispondere dopo il clamoroso fallimento verificatosi con la legge n. 748 del 1972, alla struttura della dirigenza una adeguata articolazione degli uffici a cui dovranno essere preposte le diverse qualifiche di funzioni dirigenziali.

Da questo punto di vista riteniamo che la n. 748 dovrà in futuro certamente essere rivista ma ribadiamo che la sua reale debolezza va ricercata soprattutto nella mancata corrispondenza tra funzioni e uffici; nel mancato esercizio delle fun-

zioni esterne conferite ai diversi livelli dirigenziali, e alla concreta applicazione delle norme sulla formazione e sul reclutamento. E per noi pacifico dunque che ogni futura revisione non potrà prescindere dalla soluzione di tali problemi.

Se le innovazioni sul piano dello stato giuridico del personale amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale, conseguenti all'entrata in vigore di un ordinamento degli uffici quale quello da noi proposto in questa sede, dovranno essere affidate allo svolgersi di una efficace iniziativa sindacale che sia in grado di ridare fiducia e prospettiva alle esigenze di nuova professionalità di larga parte dei pubblici dipendenti, vogliamo sottolineare due questioni che concernono la struttura del rapporto di impiego e le modalità di esercizio di una nuova organizzazione del lavoro che abbiamo voluto introdurre sin da ora. L'indicazione dei gruppi di studio e di ricerca come articolazione delle divisioni (articolo 6) rappresenta un superamento delle tradizionali condizioni di lavoro gerarchizzato e atomizzato e insieme la condizione essenziale per affrontare i compiti qualitativamente nuovi e diversi attribuiti agli uffici ministeriali. La seconda scelta riguarda la creazione di un ruolo centrale per i dipendenti del Ministero, distinto dai ruoli regionali del personale dei Dipartimenti scolastici, regionali, delle Unità amministrative distrettuali, delle segreterie scolastiche. Si vuole in tal modo dare una risposta alle esigenze di nuova e diversa qualificazione del personale da adibire a compiti di studio, ricerca e programmazione e impedisce che l'arcaico sistema di promozioni, ereditato dall'ordinamento di tipo militare risalente al periodo fascista, continui a rappresentare di fatto la tomba della professionalità acquisita. È evidente che processi di riqualificazione del personale di enorme portata dovranno essere attivati per rispondere alle nuove esigenze, non essendo sufficiente in una fase iniziale il pur necessario ricorso al reclutamento di personale, rispondente a profili professionali diversi da quelli odierni di tipo esclusivamente giuridico-contabile.

L'amministrazione scolastica periferica viene strutturata su tre livelli: il dipartimento regionale scolastico, l'unità amministrativa distrettuale, le segreterie delle singole istituzioni scolastiche. A tali organismi, secondo determinate sfere di competenza, sono devolute la totalità delle funzioni gestionali riguardanti sia il personale che il funzionamento delle scuole.

L'abolizione dei provveditorati agli studi non discende, come si è voluto insinuare, da considerazioni di carattere esclusivamente politico, è invece la diretta conseguenza di una scelta che vuole eliminare il centralismo burocratico a tutti i livelli e in tutti i settori dell'organizzazione dello Stato. La crisi dei provveditorati e a loro storia sono troppo note per essere ricordate, sottolineiamo semplicemente due ordini di considerazioni estremamente funzionali che poniamo alla base della nostra proposta.

In primo luogo, per la sua stessa natura e configurazione, il provveditorato agli studi è inidoneo a stabilire quei necessari rapporti con i consigli scolastici distrettuali e con il sistema delle autonomie locali e principalmente con i destinatari delle competenze connesse allo sviluppo del sistema di istruzione. A tale scopo risponde invece la costituzione dell'unità amministrativa distrettuale che oltre ad ereditare gran parte delle competenze dei provveditorati assume anche tutti quei compiti di gestione del personale ancora anacronisticamente attribuiti alle singole scuole.

In secondo luogo ciò è richiesto da un effettivo sviluppo del processo di automazione dei servizi, che, per essere realmente incidente sull'insieme degli atti amministrativi, non può fondarsi su una struttura centralizzata ma su una diffusione territoriale che faccia corrispondere gli uffici dell'utenza ai terminali del sistema. È del tutto evidente che quando si prefigura un sistema automatizzato con terminali presso i provveditorati e uffici utenza presso le singole scuole in realtà si concepisce una singolare combinazione che può essere definita il « calcolatore più il camminatore ».

Proprio per questo motivo superando un vuoto legislativo, che finora ha consentito le scelte più arbitrarie dell'esecutivo, vengono definiti (articolo 80) alcuni principi per lo sviluppo e per la configurazione definitiva del nuovo sistema automatizzato. È evidente il significato che potrà assumere l'UAD concepita come terminale del sistema automatico e ufficio di utenza della amministrazione scolastica. Se a questo punto ci è consentito esprimere un giudizio sull'ufficio scolastico distrettuale lo facciamo molto sinteticamente: è un « aborto » tendente a difendere il potere burocratico e centralizzato dei provveditorati; è un organismo destinato a fallire nei compiti in cui lo si vuole impegnare in quanto destinato, dovendo aiutare i consigli distrettuali, a cercare a sua volta, aiuti per il suo stesso funzionamento. Sarà fonte di nuovo clientelismo nell'occupazione di presidi, direttori, professori da « imboscare » per far luogo a un nuovo precariato.

Tutto sommato però una cosa positiva la indica: si riconosce che a livello distrettuale c'è un vuoto che deve essere colmato da una vera struttura amministrativa e non da funzioni artificiose e assurde.

Il dipartimento scolastico regionale risulta la dimensione ottimale per la gestione delle procedure connesse ai movimenti e al reclutamento del personale oltre che dell'aggiornamento e della sperimentazione. A questo riguardo per l'IRRSAE (articolo 32) viene riconfermata la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419 con una interpretazione della sua natura di organo ente della amministrazione scolastica facente organicamente parte del dipartimento regionale. Per il comitato regionale della programmazione scolastica (articoli 34-35) possono essere tenute presenti le considerazioni già svolte per l'analogo organismo a carattere nazionale.

Il Consiglio scolastico regionale, con competenze anche di controllo e dunque in gran parte nuove e diverse, sostituisce i soppressi consigli scolastici provinciali, come per il Consiglio nazionale della pub-

blica istruzione la sua composizione è riferita esclusivamente al personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario.

Il consiglio scolastico distrettuale (articoli 45, 46, 47) esce dalle condizioni di incertezza e ambiguità che finora lo hanno contraddistinto. Sostenuto nella propria attività dall'UAD svolge compiti di controllo sull'amministrazione scolastica e segue l'andamento delle diverse iniziative che si svolgono sul suo territorio. In tali nuove condizioni può svolgere un ruolo di sostegno dell'attività programmatica dell'ente locale che nelle proprie delibere in materia scolastica è obbligato a sentire il parere del CSD e a riferirgli per iscritto le ragioni che hanno determinato deliberazioni difformi dal parere ricevuto. In quanto « strumento » dell'attività dell'ente locale risulta composto esclusivamente da operatori « utenti diretti » della scuola.

Nel Titolo II si procede alla revisione degli organi collegiali interni alle singole scuole. Riteniamo che la riscrittura del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 conservi piena validità anche dopo l'approvazione delle norme introdotte di recente sulla stessa materia. Non può sfuggire a nessuno infatti, e questo è almeno lo spirito con cui il nostro gruppo ha partecipato a quella discussione, che quelle innovazioni sono parziali e destinate essenzialmente a dare una risposta alla scadenza elettorale prevista per questo anno scolastico. Questa tesi è confortata anche dal rinvio degli organismi a durata triennale che giustamente si è operato per consentire al Parlamento di affrontare organicamente tutta la materia. Le soluzioni adottate nel provvedimento ponte, pur rispondendo a una situazione di emergenza, appaiono largamente inadeguate e necessitano di integrazioni e revisioni che abbiamo ritenuto di dover presentare in una forma complessiva.

Innanzitutto risulta estremamente confuso e colmo di contraddizioni il funzionamento dell'assemblea generale di classe specie in riferimento ai suoi rapporti con il consiglio di classe, con il collegio dei

docenti e con il consiglio di istituto. Infatti il consiglio di classe allargato (o di interclasse) o risulta un inutile doppio rispetto all'assemblea di classe oppure è destinato a svuotarne i compiti e il significato. Infatti se verifichiamo le competenze attribuite all'assemblea risulta che esse consistono nella facoltà di discutere le linee generali della programmazione didattica-educativa, l'andamento della classe e di formulare le relative proposte ai docenti e al consiglio di classe.

Si tratta in definitiva di proposte che dovranno servire alla definizione delle proposte che il consiglio di classe allargato è chiamato a formulare al collegio dei docenti. La stessa cosa si può dire per la adozione dei libri di testo, la sperimentazione e le attività para-inter-extrascolastiche.

La ripetitività è chiarissima e già si profilano nuovi conflitti di competenze e una molteplicità di impegni per gli insegnanti chiamati assurdamente a partecipare ad organismi, consigli di classe allargati e assemblee generali che di fatto in gran parte trattano le stesse materie. Il rischio più grave è che con le recenti innovazioni si realizzi una ennesima beffa vanificando cioè la possibilità di far operare l'assemblea di classe come organo vitale e primario della partecipazione democratica.

La proposta comunista presenta caratteristiche di razionalità volte al conseguimento di un effettivo coordinamento dei vari organi. L'assemblea generale di classe (articolo 54) concorre con le assemblee di componente dei genitori e degli studenti all'elezione dei comitati di istituto e per loro tramite all'elezione del consiglio di circolo o di istituto. L'assemblea generale di classe formula proposte al consiglio di classe e ai singoli insegnanti, sulla base delle indicazioni presentate dagli stessi, in ordine alla definizione dei piani di lavoro e ai criteri di valutazione; formula proposte al collegio dei docenti in ordine alla sperimentazione; all'integrazione e al sostegno e all'adozione dei libri di testo; prospetta al consiglio di istituto gli elementi per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

Se si vuole realmente eliminare l'ambiguità che ha determinato una così vasta conflittualità non si può più continuare a far finta di attribuire a organismi fittizi, i consigli di classe « allargati », poteri che in realtà poi non hanno, oppure competenze come le sanzioni disciplinari che devono essere attribuite ad un organo di governo della scuola quale il consiglio di circolo e di istituto.

Il rapporto di competenze tra i diversi consigli, di circolo o istituto, dei docenti e di classe e l'assemblea di classe deve articolarsi nella chiarezza, alla luce di un principio fondamentale, che alcuni settori dell'integralismo cattolico cercano da tempo di intaccare: le decisioni nel campo della didattica spettano ai docenti, la partecipazione dei genitori e degli studenti a livello dell'assemblea è indirizzata alla costruzione delle linee della programmazione educativa e al controllo dei risultati dell'insieme dell'attività didattica in un quadro istituzionale volto ad agevolare e a estendere i rapporti reciproci tra le diverse componenti.

Quanto alla competenza dei comitati, nelle decisioni fino a questo momento indicate molto generico e confuso è il loro rapporto con gli altri organi collegiali e in particolare quello con il consiglio di circolo o di istituto.

La nostra proposta (articoli 56, 57, 58, 59) invece stabilisce un rapporto esclusivo tra comitati e consiglio di circolo o di istituto. Questo rapporto riguarda le materie di cui questo è investito e solo per il suo tramite i comitati sollecitano l'iniziativa del collegio dei docenti. Si stabilisce un meccanismo di convocazioni preventive tra comitati e consiglio di circolo-istituto. L'articolo 56 prevede una possibilità di reciproche rappresentanze nei diversi organismi finalizzata alla conoscenza delle rispettive discussioni e iniziative. La revoca da parte dell'assemblea di classe dei componenti i comitati è un fattore che insieme a quelli già ricordati, contribuisce a delineare un nuovo tipo di rapporto tra momenti di democrazia diretta e momenti di democrazia delegata.



Il Titolo III provvede a ridefinire le competenze scolastiche degli enti locali in tre direzioni.

In primo luogo con un riordinamento della legge comunale e provinciale che trasferisca sul comune la totalità delle competenze riguardanti la scuola di base (articolo 69).

In secondo luogo con una delega di competenze in forza dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione (articolo 70).

Infine con il rifinanziamento della legge n. 412 di cui vengono rivisti criteri ispiratori e modi di funzionamento (articolo 71).

Il Titolo IV tratta delle norme transitorie, particolari e delle deleghe.

Con un altro decreto delegato (articolo 87) si precisano le competenze e le norme di contabilità che dovranno presiedere al funzionamento delle UAD (articolo 43), si provvede alla modifica delle norme di contabilità dei consigli di circolo e di istituto (articolo 77) alla regolamentazione delle partite di credito emesse da parte dell'amministrazione centrale, alla disciplina della fase transitoria tra il vecchio e il nuovo ordinamento (articolo 83), alla definizione di una normativa provvisoria per l'assetto amministrativo dell'università (articolo 89).

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E ORGANI COLLEGIALI ESTERNI ALLA SCUOLA

#### CAPO I.

#### ATTRIBUZIONI

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

#### ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è l'amministrazione dello Stato preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività in materia di istruzione.

Tali compiti sono svolti secondo le modalità e conformemente alle finalità stabilite dalla legge, fatte salve le competenze attribuite agli enti locali territoriali.

A tale scopo il Ministero della pubblica istruzione, secondo le competenze attribuite ai suoi diversi uffici, promuove e adotta i provvedimenti necessari.

Il Ministero della pubblica istruzione predispone, per le materie di sua competenza, gli atti di indirizzo e di coordinamento di spettanza del Consiglio dei ministri, volti ad assicurare, nelle attività trasferite o delegate alle regioni e agli enti locali, il rispetto degli interessi generali dello Stato, delle scelte del programma economico nazionale, oltreché degli impegni derivanti da obblighi internazionali.

#### ART. 2.

All'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono attribuite esclusivamente funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento degli uffici periferici e dell'intero sistema scolastico. Essa, in attuazione delle direttive dettate dal Parlamento, garantisce il carattere uni-

tario del sistema nazionale di istruzione, provvede alla concessione, sospensione e revoca del pareggiamento, parificazione, riconoscimento degli istituti e scuole non statali.

#### ART. 3.

All'amministrazione periferica della pubblica istruzione nelle sue diverse articolazioni (regionale, distrettuale, scolastica), sono attribuite tutte le competenze relative alla gestione del personale alla attuazione delle politiche educative e al funzionamento amministrativo delle diverse istituzioni scolastiche.

### CAPO II.

#### L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

#### ART. 4.

L'amministrazione centrale formula progetti, annuali o pluriennali, delle proprie attività ripartendoli per materie omogenee. Il Ministro emana per il loro raggiungimento i conseguenti atti amministrativi di carattere generale.

La realizzazione dei progetti è sottoposta a verifiche periodiche.

#### ART. 5.

L'amministrazione centrale della pubblica istruzione è ordinata in tre dipartimenti:

- a) il dipartimento economico;
- b) il dipartimento normativo;
- c) il dipartimento educativo.

Il dipartimento è una struttura amministrativa che si articola in subdipartimenti a loro volta strutturati in divisioni.

#### ART. 6.

Al dipartimento è preposto un dirigente generale, al subdipartimento un dirigente superiore, alla divisione un primo dirigente.

Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di dipartimento presieduto dal

dirigente generale e costituito dai responsabili di subdipartimento, di divisione e di gruppo operativo. I comitati di dipartimento si riuniscono periodicamente con il compito di impostare e verificare l'attività amministrativa.

Le Divisioni operano per gruppi di studio e di ricerca composti da funzionari direttivi di pari qualifica e di personale di concetto ed esecutivo. All'articolazione in gruppi di studio e di ricerca si provvede con decreto ministeriale.

#### ART. 7.

Il dipartimento economico ha il compito di concorrere alla predisposizione dei bilanci statali per l'istruzione, di valutare la loro efficacia e produttività alla luce degli interventi regionali e comunali posti in essere nel settore; e di presiedere alla elaborazione dei dati statistici sulla istruzione.

Esso si articola in due subdipartimenti:

a) per la programmazione e il bilancio;

b) per il governo del sistema informativo e dei servizi statistici.

#### ART. 8.

Il subdipartimento per la programmazione e il bilancio si articola in due Divisioni. Una di esse, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero della pubblica istruzione, si occupa della predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di sviluppo scolastici, in armonia con il piano economico nazionale e secondo le indicazioni risultanti dai piani regionali; essa si occupa anche della verifica dei risultati realizzati in attuazione dei piani.

L'altra Divisione provvede alla raccolta, analisi e coordinamento degli elementi necessari per la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 9.

Il subdipartimento per il governo del sistema informativo e dei servizi statistici è strutturato in due divisioni.

Una di esse provvede alle attività di organizzazione, ricerca, studio e sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione.

L'altra divisione, si occupa del centro elaborazione dati e del servizio statistico e cura attraverso l'ISTAT, la pubblicazione di tutti i dati relativi alla scuola.

## ART. 10.

Il dipartimento normativo si articola in quattro subdipartimenti:

- 1) per la legislazione scolastica;
- 2) per il coordinamento dell'attività normativa di carattere amministrativo dei dipartimenti scolastici regionali;
- 3) per lo studio degli ordinamenti scolastici degli altri paesi e per la cooperazione internazionale;
- 4) per l'organizzazione e per gli interventi speciali.

## ART. 11.

Il subdipartimento per la legislazione scolastica si occupa di studi e ricerche nel settore, e segue l'attività delle Camere e delle Commissioni parlamentari.

Esso si articola in quattro divisioni:

- 1) per l'ordinamento degli studi;
- 2) per l'ordinamento giuridico ed economico del personale;
- 3) per il funzionamento delle strutture amministrative e degli organi collegiali;
- 4) per lo studio della legislazione scolastica e la documentazione delle attività degli enti locali in campo scolastico.

## ART. 12.

Il subdipartimento del coordinamento amministrativo rappresenta l'unica struttura dell'amministrazione centrale abilitata a predisporre gli atti amministrativi e di coordinamento necessari all'autonoma attività delle strutture periferiche regionali e distrettuali. Esso si articola in tre divisioni.

Queste si occupano, rispettivamente, della definizione e dell'emanazione degli atti amministrativi di competenza del dipartimento economico, del dipartimento normativo e del dipartimento educativo e dagli stessi predisposti.

## ART. 13.

Il subdipartimento per lo studio degli ordinamenti scolastici degli altri paesi e per la cooperazione internazionale, si articola in due Divisioni.

Una di esse si occupa di studi e ricerche sugli ordinamenti giuridici e normativi delle scuole degli altri paesi.

L'altra coordina la partecipazione italiana alle iniziative e agli organismi di carattere internazionale.

Presso il subdipartimento opera il Centro europeo per l'educazione il cui segretario è il primo dirigente della prima delle divisioni indicate nel presente articolo.

## ART. 14.

Il subdipartimento per l'organizzazione e per gli interventi speciali si articola in tre divisioni:

1) per l'amministrazione del personale degli uffici centrali;

2) per la scuola non statale;

3) per il coordinamento degli interventi sulle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

## ART. 15.

Il dipartimento educativo si occupa del coordinamento degli studi e delle ricerche nel campo delle politiche educative. A tale scopo, con l'ausilio della Conferenza dei Presidenti, degli IRRSAE e del Centro europeo dell'educazione cura l'analisi e la documentazione delle attività effettuate presso i singoli IRRSAE e presso le diverse istituzioni universitarie.

Il dipartimento si articola in due subdipartimenti:

- 1) per la sperimentazione e per l'aggiornamento;
- 2) per le tecnologie educative e per i programmi e gli esami.

## ART. 16.

Il subdipartimento per la sperimentazione e per l'aggiornamento del personale direttivo docente e amministrativo svolge studi e ricerche nel settore e non ha compiti di gestione diretta delle attività. Le iniziative di aggiornamento aventi carattere nazionale, previste da disposizioni di legge, vengono attuate in tutte le regioni dai singoli IRRSAE secondo le direttive di un piano definito dal Ministro con il parere della conferenza dei Presidenti degli IRRSAE.

In ordine alla sperimentazione oltre che a compiti di studio e di valutazione dei risultati conseguiti nel settore, ha una funzione di indirizzo delle attività da realizzare in attuazione dei piani nazionali o regionali. Esso fornisce al Ministro la necessaria consulenza tecnica, ferme restando le competenze attribuite in materia agli IRRSAE.

Il subdipartimento si articola in tre divisioni:

- 1) per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
- 2) per il personale direttivo, amministrativo e tecnico;
- 3) per la sperimentazione.

## ART. 17.

Il subdipartimento per le tecnologie educative, i programmi e gli esami promuove studi e ricerche nel settore e valuta i risultati delle iniziative in atto sul piano interno e internazionale.

Esso si articola in tre divisioni:

- 1) per l'istruzione programmata;
- 2) per gli ausili-audio-radio-televisivi;
- 3) per i programmi di insegnamento ed esami.

## ART. 18.

La Conferenza dei presidenti degli IRSSAE è organo consultivo del dipartimento educativo, per suo tramite viene coordinata l'attività connessa alla esecuzione delle diverse iniziative. La conferenza definisce con regolamento il proprio funzionamento; il regolamento è sottoposto alla approvazione del ministro.

Il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca pedagogica di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano la loro azione con il dipartimento educativo.

## ART. 19.

Il gabinetto del ministro svolge i compiti di ufficio di coordinamento dei risultati dell'attività amministrativa. Esso sostiene e garantisce l'attività del Ministro nei confronti del Parlamento e delle istituzioni pubbliche e private, cura altresì le relazioni sindacali e contrattuali.

Il gabinetto è diretto, di norma, da un dirigente generale designato dal Ministro ed ha un organico fisso, costituito da tre primi dirigenti con funzioni di vice consiglieri ministeriali aggiunti aventi rispettivamente, l'incarico di studio in uno dei tre settori di intervento in cui si articola l'attività dei dipartimenti.

L'organico fisso dell'ufficio non può essere superiore a quello mediamente attri-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

buito ad una divisione. L'organico fisso dell'ufficio può essere integrato con personale designato dal ministro, in numero non superiore alla metà di esso, e di qualifica non superiore al primo dirigente.

Le segreterie particolari del ministro e dei sottosegretari non sono previste dal presente ordinamento. I sottosegretari operano nell'ambito del gabinetto del ministro.

## ART. 20.

Presso l'amministrazione centrale è costituito un comitato di coordinamento dell'azione amministrativa. Esso è composto dal Ministro, dai tre dirigenti dei dipartimenti, dal capo di gabinetto e dai tre primi dirigenti componenti l'ufficio di gabinetto del ministro.

Il Comitato si riunisce periodicamente e contribuisce a definire gli indirizzi dell'azione amministrativa e a verificarne i risultati.

## CAPO III.

## GLI ORGANI COLLEGIALI NAZIONALI.

## ART. 21.

Presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito, con compiti di coordinamento dei piani annuali e pluriennali di sviluppo del sistema scolastico statale, il comitato centrale per la programmazione scolastica. Tale organismo opera secondo le indicazioni derivanti da apposite leggi, e nell'ambito delle scelte annualmente indicate nel bilancio dello Stato, coordina i piani annuali e pluriennali di sviluppo delle istituzioni scolastiche decisi a livello regionale, garantendo che alle scelte di sviluppo operate dagli enti locali nei diversi settori del sistema scolastico, corrisponda, fra l'altro, una adeguata politica di reclutamento, utilizzazione e trasferimento del personale insegnante, tecnico e amministrativo.

## ART. 22.

Il comitato centrale per la programmazione scolastica è composto da:

- 1) il Ministro della pubblica istruzione che lo presiede;
- 2) un funzionario dirigente designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 3) i dirigenti dei Dipartimenti scolastici regionali;
- 4) i dirigenti dei 3 dipartimenti centrali;
- 5) il vice-presidente del CNPI;
- 6) 5 esperti designati dal CNEL.

## ART. 23.

Il regolamento di funzionamento del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali di cui ai successivi articoli 34 e 50 viene stabilito con decreto del Presidente della Repubblica. Le modalità e i tempi per la definizione del provvedimento delegato sono indicati nel successivo articolo 86.

I criteri a cui deve attenersi il suddetto decreto delegato riguardano:

a) l'esigenza di un effettivo coordinamento della attività amministrativa del Ministero e degli enti locali, in materia di istruzione, nella salvaguardia delle rispettive competenze stabilite dalla legge e il conseguente obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il parere della commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativamente alle materie definite dal Comitato centrale della programmazione scolastica;

b) la dipendenza a tutti i livelli delle scelte di utilizzazione e di impiego del personale, da quelle relative allo sviluppo delle istituzioni scolastiche e dei relativi servizi.

## ART. 24.

In conseguenza dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, di cui al successivo articolo 85 il CNPI è istituito e regolato in base alle disposizioni seguenti.

Costituiscono il CNPI:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado esclusa l'università;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici periferici;

d) 3 rappresentanti dei presidi di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di II grado e uno di scuole di istruzione artistica;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici;

f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;

g) 13 rappresentanti del personale non docente della scuola, dell'amministrazione scolastica centrale, regionale e distrettuale; tre posti devono essere riservati ai rappresentanti dell'amministrazione centrale;

h) 2 rappresentanti del CUN eletti nel suo seno.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), sono eletti dall'insieme delle corrispondenti categorie su liste comprensive di tutte le categorie indicate.

Del CNPI, oltre al Ministro della pubblica istruzione, fanno parte di diritto i tre dirigenti di dipartimento.

Fra i seggi spettanti ai rappresentanti del personale insegnante tre sono riservati al personale insegnante rispettivamente delle scuole con lingua tedesca, con lingua slovena e della Valle d'Aosta. Non sono eleggibili nel CNPI i membri del Parlamento nazionale. I membri del CNPI non sono rieleggibili più di una volta. Il

CNPI si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato, Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

#### ART. 25.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio nazionale elegge altresì un ufficio di presidenza composto da 7 consiglieri.

Al CNPI sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore alla ottava per le funzioni di segretario degli organi interni del CNPI e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici. Il personale di cui al presente articolo dipende dall'ufficio di presidenza che decide l'organizzazione degli uffici del consiglio.

#### ART. 26.

Il CNPI svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente anche sulla base delle relazioni dei dipartimenti, dei dipartimenti scolastici regionali e dei Consigli

regionali scolastici una relazione valutativa dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi. Tale relazione viene presentata in Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione e discussa dalle competenti commissioni della Camera e del Senato;

b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione sul piano nazionale;

c) esprime anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinenti alla pubblica istruzione;

d) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua competenza;

e) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga di sottoporgli; nei casi di questioni generali in materia di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di strutture di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio;

f) esprime parere vincolante sulle destituzioni dal servizio per motivi disciplinari.

Il CNPI funziona attraverso 4 comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore e artistica. Due o più comitati possono riunirsi e deliberare congiuntamente. Il CNPI funziona come corpo unitario per le materie di interesse comune.

Al CNPI sono attribuite le competenze del Consiglio di amministrazione del Ministero che è così soppresso. Il Consiglio esercita tali competenze in seduta plenaria o attraverso un apposito comitato nazionale di amministrazione da costituirsi al suo interno. Del Comitato nazionale di amministrazione fa parte il Ministro, il vicepresidente, i tre dirigenti generali e i tre consiglieri rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale.

Il Comitato nazionale di amministrazione tratta fra l'altro le materie del personale appartenente all'amministrazione centrale.

Il regolamento interno del CNPI indica le modalità di funzionamento dei Comitati predetti e quelle relative alla composizione dei primi 4 Comitati sopraindicati.

#### CAPO IV.

##### L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA.

#### ART. 27.

L'amministrazione scolastica periferica è costituita dai Dipartimenti scolastici regionali, dalle Unità amministrative distrettuali e dalle segreterie delle singole scuole o circoli didattici.

#### CAPO V.

##### L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

#### ART. 28.

Il Dipartimento scolastico regionale ha sede in ogni capoluogo di regione, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta ove la potestà normativa locale provvederà ad adeguare l'ordinamento amministrativo onde renderlo compatibile con quello definito sul piano nazionale.

Il Dipartimento scolastico regionale a cui è preposto un dirigente generale è ordinato in due subdipartimenti:

1) il subdipartimento per la gestione del personale;

2) il subdipartimento per le politiche educative e l'organizzazione.

Ai subdipartimenti sono preposti dirigenti superiori.

#### ART. 29.

I ruoli nazionali del personale docente, direttivo e ispettivo tecnico sono trasformati in ruoli regionali con un inquadramento del personale operato sulla base delle sedi di titolarità occupate al momento di entrata in vigore del presente

provvedimento. I ruoli provinciali del personale non docente delle scuole, quelli nazionali del personale in servizio negli ex provveditorati e nelle ex sovrintendenze regionali sono soppressi e tutto il predetto personale viene inquadrato nei ruoli regionali.

I ruoli provinciali del personale docente della scuola materna elementare e media sono amministrati regionalmente pur mantenendo la loro articolazione provinciale.

Le competenze già attribuite al Ministro in materia di gestione dei ruoli nazionali sono trasferite ai dirigenti regionali.

Le competenze già attribuite al CNPI e al consiglio di amministrazione sono attribuite ai Consigli scolastici regionali di cui al successivo articolo 38.

Il ricorso gerarchico al Ministro viene abolito; per gli atti amministrativi di competenza del Dirigente regionale il ricorso amministrativo è in opposizione; per gli atti attribuiti ai presidi e ai direttori didattici il ricorso è rivolto al Dirigente regionale.

#### ART. 30.

In ogni Dipartimento scolastico regionale il subdipartimento per la gestione del personale si articola in due divisioni che si occupano rispettivamente:

a) del reclutamento e dei trasferimenti del personale ispettivo, docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, appartenenti ai ruoli provinciali o regionali;

b) del contenzioso amministrativo e disciplinare.

#### ART. 31.

In ogni Dipartimento scolastico regionale il subdipartimento per le politiche educative e l'organizzazione si articola in due divisioni che si occupano rispettivamente:

a) dell'aggiornamento del personale direttivo docente, amministrativo e tecni-

co, della ricerca educativa e della sperimentazione. La divisione suddetta costituisce l'ufficio entro cui opera l'IRRSAE (Istituto regionale per la ricerca e la sperimentazione e aggiornamento educativi) e le sue strutture operative, sezioni e servizi;

b) del bilancio e della programmazione e della gestione del sistema informativo e dei servizi statistici, del controllo sulla scuola non statale, e della vigilanza sulle UAD e i consigli scolastici distrettuali.

#### ART. 32.

L'IRRSAE si configura come organo-ente dell'amministrazione scolastica regionale dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. L'amministrazione centrale provvede direttamente al finanziamento delle attività degli IRRSAE che risultano dotati di piena autonomia decisionale sia nell'ambito tecnico amministrativo che in quello tecnico-scientifico.

Come organo dello Stato è tenuto al rispetto e all'attuazione delle direttive stabilite dal Parlamento ed a operare nell'ambito di un coordinamento dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione; tale coordinamento funzionale avviene attraverso la Conferenza dei presidenti degli istituti.

I controlli sull'attività dell'Istituto sono esercitati a « posteriori » dalla Corte dei conti e dalla ragioneria regionale.

Il primo dirigente responsabile della divisione di incardinamento funge da segretario dell'Istituto e cura unitamente al Presidente i rapporti con l'amministrazione centrale e distrettuale.

#### ART. 33.

La qualifica di ispettore tecnico centrale è soppressa. Il relativo personale mantiene il trattamento economico e viene inquadrato nei ruoli regionali degli ispettori tecnici.

Gli ispettori tecnici periferici sono organizzati in ruoli ispettivi regionali e so-



no suddivisi funzionalmente, con dispositivo del dirigente regionale, tra i due subdipartimenti che compongono il Dipartimento regionale. Gli ispettori tecnici assegnati all'IRRSAE dipendono funzionalmente dal Consiglio direttivo e concorrono a realizzarne le finalità istituzionali.

## CAPO VI.

### ORGANI COLLEGIALI REGIONALI.

#### ART. 34.

Presso il Dipartimento scolastico è costituito il Comitato regionale della programmazione scolastica come organo tecnico di coordinamento degli interventi che in campo scolastico sono attribuiti rispettivamente agli enti locali e all'amministrazione statale.

Il comitato è composto:

1) dal Presidente della giunta regionale o da un suo rappresentante designato;

2) dal dirigente del Dipartimento scolastico regionale;

3) dal presidente del consiglio scolastico regionale;

4) dai due dirigenti superiori preposti ai subdipartimenti;

5) dai presidenti le giunte provinciali o da loro rappresentanti designati.

Presidente del Comitato è il presidente della giunta regionale.

Del Comitato regionale della programmazione scolastica, costituito presso il Dipartimento scolastico regionale Friuli-Venezia Giulia, fa parte inoltre un rappresentante della Commissione prevista nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, scelto nella componente di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9.

#### ART. 35.

Il regolamento di funzionamento del comitato regionale è definito con decreto

del Presidente della Repubblica ai sensi e con i criteri stabiliti dall'articolo 23.

Il provvedimento delegato dovrà in particolare definire le modalità di raccordo dei piani provinciali e regionali di sviluppo edilizio, e di integrazione scolastica formulati sulla base delle decisioni comunali, con le modalità di utilizzazione del personale in ruolo ordinario, di nuova assunzione, e di quello eventualmente soprannumerario non di ruolo.

#### ART. 36.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Comitato regionale convoca una apposita conferenza con lo scopo di effettuare una verifica delle proposte distrettuali già esaminate in sede provinciale.

A tale conferenza, che è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore a ciò delegato, partecipano tutti i componenti le conferenze provinciali della regione di cui all'articolo 49 e il dirigente scolastico regionale.

Il comitato regionale della programmazione scolastica rappresenta l'organo permanente di funzionamento della conferenza regionale.

#### ART. 37.

Unitamente ai provveditorati agli studi sono soppressi i consigli scolastici, i consigli di amministrazione e le commissioni di disciplina provinciali di cui agli articoli 13, 14, 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e agli articoli 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 420.

#### ART. 38.

Presso il Dipartimento scolastico regionale è costituito il Consiglio scolastico regionale.

Fanno parte del Consiglio scolastico regionale:

a) di diritto il dirigente regionale e i responsabili dei due subdipartimenti;

b) 38 rappresentanti del personale amministrativo, ispettivo, direttivo docente e non docente in servizio nelle scuole e negli uffici amministrativi della regione.

Partecipa alle elezioni con diritto di elettorato attivo e passivo anche il personale direttivo e docente della scuola non statale preventivamente registrato presso il Dipartimento scolastico regionale e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione.

Il numero dei rappresentanti delle diverse categorie viene stabilito con atto amministrativo del dirigente regionale, proporzionalmente alla consistenza numerica delle rispettive componenti.

Ad ogni componente deve essere garantito almeno un posto, le frazioni non inferiori a 5 decimi si arrotondano all'unità successiva.

I rappresentanti del personale sono eletti a suffragio diretto sulla base di liste regionali comprensive ognuna di tutte le categorie.

Nel consiglio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia sei rappresentanti fra quelli indicati alla lettera b) sono riservati al personale di lingua slovena.

#### ART. 39.

Il Consiglio scolastico regionale elegge il presidente, la giunta esecutiva, i consigli di disciplina, i consigli per il contenzioso per il personale. Elegge inoltre il comitato regionale di amministrazione.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e i due vicepresidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico regionale sono attribuite ad un

funzionario della carriera direttiva appartenente al sub-dipartimento regionale per il contenzioso amministrativo e disciplinare.

La giunta è formata da 5 membri eletti in seno al Consiglio oltre al Dirigente regionale e al Presidente del Consiglio che ne fanno parte di diritto. Il Presidente del Consiglio presiede altresì la giunta esecutiva.

Sono formati 3 distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna elementare, media e secondaria superiore, per il personale direttivo, per il personale amministrativo, ispettivo tecnico, ausiliario appartenente al ruolo regionale.

Il consiglio di disciplina del personale docente è composto da 4 membri effettivi e da quattro supplenti, un effettivo, un supplente per ogni categoria docente interessata: maestri di scuola materna, maestri elementari, insegnanti medi, insegnanti di scuola secondaria superiore.

Il Consiglio di disciplina del personale direttivo è composto da 3 membri effettivi e da 3 supplenti, un effettivo e un supplente per ciascuna delle categorie interessate: direttori didattici, presidi di scuola media, presidi di scuola secondaria superiore.

Il Consiglio di disciplina del personale amministrativo è composto da 5 membri effettivi e 5 supplenti, un effettivo e un supplente per ciascuna delle categorie interessate: dirigenti, direttivi, segretari, esecutivi, ausiliari. I consigli di disciplina sono presieduti dal segretario del consiglio scolastico regionale.

In corrispondenza ai tre consigli di disciplina sono costituiti tre consigli per il contenzioso composti ciascuno da tre membri effettivi di cui uno presidente e da tre supplenti, appartenenti comunque ad una delle corrispondenti categorie interessate.

I membri effettivi e supplenti dei consigli di disciplina e del contenzioso sono eletti dal consiglio regionale tra il personale di ruolo in servizio nella regione.

L'elezione dei membri effettivi e supplenti avviene per ogni organismo sulla

base di liste comprendenti un numero di candidati pari agli eligendi.

L'elezione avviene con il criterio della proporzionale, i candidati effettivi e supplenti si alternano nella lista che inizia con un candidato effettivo.

Il comitato regionale di amministrazione è costituito dal dirigente regionale che lo presiede, dai due dirigenti superiori preposti ai subdipartimenti e da tre rappresentanti il personale amministrativo eletti dal consiglio regionale con le modalità indicate nei commi precedenti.

Al consiglio regionale di amministrazione sono attribuite tutte le competenze relative al personale già esercitate dal consiglio di amministrazione provinciale e dal consiglio di amministrazione nazionale, soppressi in base al presente ordinamento.

#### ART. 40.

Il consiglio scolastico regionale:

a) formula annualmente una relazione sull'andamento generale della attività scolastica e dei servizi scolastici della regione anche sulla base della documentazione fornita dal Dipartimento scolastico regionale; tale relazione viene trasmessa alla giunta regionale;

b) esprime al dirigente regionale pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulle dispense dal servizio, sulla riammissione in servizio, sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per tutto il personale appartenente ai ruoli regionali o provinciali;

c) esprime pareri vincolanti sui trasferimenti di ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali o regionali.

Il consiglio regionale scolastico funziona unitariamente per quanto riguarda l'adempimento di cui alla lettera a). Al fine di predisporre la relazione annuale posso-

no essere costituite all'interno del CSR apposite commissioni di studio.

I consigli di disciplina sono competenti per i provvedimenti disciplinari, per i quali sia prevista una sanzione superiore alla censura, attribuiti al dirigente generale. Per la destituzione il parere è attribuito al CNPI.

I Consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al dirigente regionale, ove previsto in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì i pareri previsti dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo. Sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni esprime un parere obbligatorio il consiglio del contenzioso del personale docente.

#### CAPO VII.

##### LE UNITÀ AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI.

#### ART. 41.

L'unità amministrativa distrettuale opera nell'ambito territoriale definito dal distretto scolastico.

L'unità amministrativa distrettuale è la struttura operativa di base dell'amministrazione scolastica e in quanto tale:

*a*) si occupa di tutte le materie connesse alla gestione amministrativa e contabile e di tutti gli atti, riguardanti il personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario in servizio nel territorio, da quelli relativi alla nomina in ruolo a quelli relativi al pensionamento;

*b*) presiede alla gestione degli organici e all'utilizzazione del personale;

*c*) costituisce un riferimento e un servizio per l'attività amministrativa degli enti locali;

*d*) rappresenta un supporto operativo all'attività dei consigli distrettuali;

*e*) adempie ai compiti di vigilanza e di sostegno al funzionamento amministrativo dei consigli di circolo e di istituto.

## ART. 42.

L'unità amministrativa distrettuale costituisce la struttura operativa di base del sistema informativo e unifica in sé le caratteristiche di ufficio per l'utenza e di terminale del sistema.

Sulla base delle caratteristiche suddette è in grado di esercitare le funzioni di cui all'articolo 41 e in particolare curare:

a) l'adozione dei provvedimenti concernenti la ricostruzione di carriera, il passaggio di classe retributiva, lo stipendio, gli assegni familiari, il modello 101;

b) l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento e al riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza; il riscatto dei servizi ai fini medesimi e della liquidazione delle pensioni del personale direttivo, docente e non docente nonché di quello amministrativo;

c) la concessione dei congedi, compresi quelli per gravidanze e puerperio e delle aspettative ivi comprese quelle per motivi di famiglia. Il prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), è disposto dal dirigente regionale così come i congedi e le aspettative per i responsabili delle unità amministrative distrettuali;

d) il rilascio dei libretti ferroviari e di ogni altra certificazione relativa allo stato di servizio del personale, nonché degli alunni e delle scuole;

e) la determinazione degli organici di diritto e di fatto con il tramite delle scuole e del sistema informativo;

f) la distribuzione degli alunni nelle scuole tenendo conto della disponibilità dei locali e dei trasporti nonché dei criteri indicati dagli enti locali, e delle preferenze espresse e della residenza;

g) la vigilanza e il sostegno del funzionamento amministrativo delle scuole;

h) la messa a disposizione obbligatoria al consiglio distrettuale di tutti i

dati reperibili attraverso il sistema informativo e il sostegno organizzativo dell'attività dello stesso CSD;

i) la distribuzione del personale e dell'organico aggiuntivo o comunque soprannumerario secondo il parere del CSD e in accordo con i rappresentanti delle autorità comunali competenti e sulla base delle scelte e dei piani di sviluppo da queste ultime decisi.

#### ART. 43.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87 si provvederà alla revisione delle norme regolanti le procedure già previste per le materie indicate nel precedente articolo 41 e di quelle relative ad altre attribuzioni che possano essere ulteriormente assegnate a questo livello della struttura amministrativa al fine di rendere organiche le materie trattate. Con lo stesso decreto dovranno essere rielaborate le procedure previste per i controlli da attribuirsi alle ragionerie e alle corti dei conti regionali, la revisione si fonderà sul principio del controllo *a posteriori* degli atti amministrativi.

In maniera analoga dovranno essere riformulate le norme relative alla contabilità e all'inventariamento che regolano il funzionamento dei consigli di circolo e di istituto.

La revisione delle procedure e dei regolamenti dovrà rispondere oltre che alla esigenza di efficienza e tempestività degli adempimenti anche a quella di realizzare a livello di UAD il massimo di decisioni definitive.

A tale scopo l'UAD utilizza per la gestione amministrativa di tutto il personale le norme della contabilità speciale già in uso per i maestri elementari adattate alla nuova situazione organizzativa.

Con lo stesso decreto saranno definite sentite le organizzazioni sindacali, le norme relative all'incardinamento distrettuale dell'organico del personale docente e non docente del ruolo ordinario e delle dotazioni organiche aggiuntive di docenti.



## ART. 44.

L'unità amministrativa distrettuale è diretta da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'organico dell'UAD è inoltre costituito da:

- 1) tre appartenenti alla 7<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 2) sette appartenenti alla 6<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 3) sette appartenenti alla 5<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 4) sette appartenenti alla 4<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 5) quattro appartenenti alla 2<sup>a</sup> qualifica funzionale.

## CAPO VIII.

## IL CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE.

## ART 45.

Presso l'UAD è costituito il consiglio scolastico distrettuale con la seguente composizione:

- a) il responsabile dell'Unità A.D. di diritto;
- b) 12 appartenenti alle categorie del personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario;
- c) 6 genitori;
- d) 6 studenti.

Le elezioni del personale avvengono in analogia a quanto stabilito nell'articolo 38 per il consiglio scolastico regionale.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti sono effettuate sulla base di liste con il sistema proporzionale.

I rispettivi corpi elettorali sono costituiti dall'insieme dei componenti i comitati di circolo o di istituto esistenti nel-

l'ambito distrettuale. Sono eleggibili anche genitori e studenti non facenti parte dei comitati ma loro elettori.

Partecipano alle elezioni anche i componenti dei comitati costituiti nelle scuole non statali purché con le stesse caratteristiche di quelli esistenti nelle scuole statali.

Con delibere delle giunte regionali che sentiranno gli enti locali interessati, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso in comprensori denominati « distretti scolastici ». Criteri di massima per la definizione del territorio dei distretti sono da considerarsi quelli già indicati nell'abrogato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ad ogni distretto corrisponde un Consiglio scolastico.

Il consiglio distrettuale elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora non si raggiunga detta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il consiglio elegge nel proprio ambito una giunta esecutiva che oltre dal presidente e dal responsabile dell'UAD è composta da altri 3 membri eletti.

I compiti di segreteria sono svolti dal personale dell'UAD.

Il Consiglio resta in carica un triennio e si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente del CSD rappresenta il distretto, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio, fissa l'ordine del giorno e cura la esecuzione delle decisioni. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dello stesso consiglio.

#### ART. 46.

Il consiglio scolastico distrettuale svolge i seguenti compiti:

a) entro il mese di luglio di ogni anno, anche sulla base delle notizie docu-

mentate fornite dall'UAD, formula una relazione sul funzionamento delle istituzioni scolastiche e dei relativi servizi, indicando in particolare il numero degli alunni per ordine scolastico, l'organico del personale di ruolo e aggiuntivo, l'entità delle assenze e delle supplenze del personale, le modalità di impiego del personale aggiunto, l'entità e la destinazione del personale comandato e collocato fuori ruolo, il numero di aule funzionanti diviso per ordini scolastici, l'entità dei doppi e tripli turni, il numero medio di alunni per classe diviso per ordini scolastici; le modalità di utilizzo comune di locali palestre e attrezzature presenti nel distretto, le iniziative di aggiornamento e di sperimentazione realizzate con una sommaria descrizione delle relative caratteristiche. La relazione è inviata all'assessorato all'istruzione del comune corrispondente per territorio o alla circoscrizione o alla associazione di comuni e al dipartimento scolastico regionale;

b) entro il mese di marzo di ogni anno il CSD allo scopo di concorrere alla definizione delle scelte di programmazione scolastica formula all'ente locale di livello comunale o equivalente anche sulla base delle informazioni da questo ricevute, proposte riferite all'anno scolastico successivo in ordine:

1) alle nuove istituzioni, alle soppressioni e agli accorpamenti di scuole operanti nel territorio del distretto;

2) allo sviluppo dell'attività di tempo pieno, sulla base delle indicazioni dei consigli di circolo e di istituto;

3) all'organizzazione dei servizi di orientamento scolastico e professionale;

4) allo sviluppo dei servizi di assistenza scolastica e socio-psico-pedagogica, di trasporto e di medicina scolastica, e alle attività extrascolastiche;

5) alla dislocazione dei corsi di istruzione degli adulti abilitati al rilascio del titolo di studio;

6) all'esercizio e al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate ai giovani;

c) entro il mese di marzo di ogni anno il CSD esprime alla giunta provinciale un parere sulle proposte di acquisto di attrezzature didattiche, macchinari e laboratori deliberate dai singoli consigli di circolo e di istituto. Nel suddetto parere dovranno essere indicate le priorità da seguirsi nell'acquisto delle attrezzature, dei macchinari e dei laboratori, le possibilità di un uso distrettuale delle medesime e si dovrà tenere conto dell'esigenza di un impiego pieno e razionale di tutte le risorse esistenti. A tal fine ogni parere distrettuale sulle richieste di nuovi acquisti dovrà essere corredato dalla descrizione delle modalità di impiego delle attrezzature, macchinari o laboratori, esistenti nell'ambito distrettuale;

d) coordina, in rapporto con lo IRRSAE, la realizzazione delle iniziative di aggiornamento proposte dai colleghi dei docenti o attuate dagli IRRSAE medesimi;

e) promuove iniziative di discussione e di verifica pubblica delle sperimentazioni eventualmente in atto nelle scuole;

f) esprime pareri obbligatori in ordine alle competenze indicate nelle lettere e), f), i) dell'articolo 42.

#### ART. 47.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia è costituito un distretto regionale per le scuole slovene. Esso opera presso il dipartimento scolastico regionale che ne assicura il funzionamento e relativamente alle scuole di lingua slovena della regione esercita le competenze di cui all'articolo 46. Per quanto riguarda la sua composizione vale quanto disposto dall'articolo 45, intendendosi gli eletti appartenenti alla minoranza di lingua slovena e il funzionario di cui alla lettera a) appartenente al Dipartimento scolastico regionale.

## ART. 48.

In relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 46 il Consiglio distrettuale può promuovere riunioni periodiche dei consigli di circolo o di istituto, e partecipa alle iniziative di coordinamento, consultazione e informazione promosse dagli enti locali.

Gli enti locali in ordine alle proposte formulate dai consigli distrettuali e relative alle loro competenze hanno l'obbligo di riferire in maniera documentata e motivata le decisioni assunte in materia dai consigli o dalle giunte comunali.

I pareri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) della lettera *b*) e quello di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 46 sono obbligatori per gli enti locali interessati alle relative decisioni. Qualora il CSD non li abbia pronunciati entro la data prevista e siano trascorsi 15 giorni dalla richiesta dell'ente locale questo ultimo può prescindere. Lo stesso termine è stabilito per i pareri di cui alla lettera *f*) dell'articolo 46.

## ART. 49.

Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta provinciale convoca una apposita conferenza allo scopo di contribuire al coordinamento delle proposte distrettuali di cui all'articolo precedente e di verificare le richieste e gli orientamenti delle forze sociali, politiche e sindacali presenti e operanti nel territorio provinciale.

A tale conferenza, il cui regolamento di attuazione è approvato dal consiglio provinciale partecipano:

- a*) i sindaci di tutti i comuni della provincia o loro rappresentanti designati;
- b*) delegazioni designate dai consigli scolastici distrettuali;
- c*) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- d*) una rappresentanza degli imprenditori;
- e*) rappresentanti dei partiti politici;

f) rappresentanti delle organizzazioni regionali dei docenti, dell'associazionismo culturale e dei genitori, dei movimenti giovanili;

g) un funzionario direttivo del dipartimento scolastico regionale.

#### ART. 50.

Come organo permanente di coordinamento della conferenza provinciale e per concorrere alla definizione dei piani regionali viene istituito il comitato provinciale della programmazione scolastica.

Il comitato è composto da:

a) il presidente della giunta provinciale o un suo rappresentante a ciò delegato che lo presiede;

b) i presidenti dei consigli scolastici distrettuali operanti nell'ambito provinciale;

c) un funzionario direttivo designato dal dipartimento scolastico regionale.

Il Comitato opera presso gli uffici della provincia.

Il regolamento di funzionamento del comitato provinciale è definito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi e con i criteri stabiliti dall'articolo 23.

## TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CIRCOLO E DI ISTITUTO. COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE.

### CAPO I.

#### ORGANI COLLEGIALI.

#### ART. 51.

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali sono dotati di personalità giuridica

e hanno autonomia amministrativa per quanto riguarda le spese di funzionamento amministrativo e didattico in relazione ai compiti ad essi demandati. A livello di circolo e di istituto e di plesso, sono istituiti gli organi previsti dal presente capo.

ART. 52.

Nei circoli didattici ove esistono due o più plessi di scuola elementare è istituito in ciascuno di essi il consiglio di plesso, composto dai relativi docenti. Possono in ogni caso costituirsi su decisione del Consiglio di circolo, consigli di interclasse, composti dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo.

In tal caso le funzioni del consiglio di plesso sono attribuite ai consigli di interclasse.

Il consiglio di plesso è presieduto dal direttore didattico oppure, in sua assenza, da un docente membro del consiglio eletto annualmente. Tale docente collabora con il direttore nelle funzioni di coordinamento relative al plesso. I Consigli di cui al presente articolo si riuniscono in ore di servizio non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di plesso, ovvero il consiglio di interclasse qualora istituito, formula proposte al collegio dei docenti in ordine alla sperimentazione, definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal collegio dei docenti, le linee di programmazione dell'azione educativa e didattica, ne cura il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati, provvede all'esame trimestrale dei casi di scarso profitto al fine di individuare e proporre i mezzi più opportuni di recupero e di sostegno.

L'insegnante o gli insegnanti di ciascuna classe sulla base della programmazione definita ai sensi del precedente comma sentita l'assemblea generale di classe redigono il piano di lavoro e procedono altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Le proposte inoltrate al collegio dei docenti e le linee di programmazione decise sono contemporaneamente trasmesse al consiglio di circolo nonché ai presidenti delle assemblee generali di classe prima delle riunioni dedicate alla illustrazione dei piani di lavoro.

Fanno parte del consiglio di interclasse o del consiglio di plesso e del collegio dei docenti anche gli insegnanti dipendenti dagli enti locali territoriali che operano all'interno della scuola.

Nelle direzioni didattiche in cui funzionino più sezioni di scuola materna statale si costituisce il consiglio di intersezione con la composizione e con le finalità previste per i consigli di plesso di cui al presente articolo. Qualora le sezioni di scuola materna funzionino in più plessi il consiglio di intersezione viene istituito in ogni plesso. Le scuole materne statali entrano a far parte ad ogni effetto dei circoli didattici della scuola elementare.

#### ART. 53.

Il consiglio di classe nelle scuole medie e negli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica è costituito da tutti i docenti di ogni singola classe. Il Consiglio è presieduto dal preside oppure in sua vece da un docente membro del consiglio, eletto annualmente. Il Consiglio si riunisce in ore di servizio non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Esso formula proposte al Collegio dei docenti in ordine alla sperimentazione, definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal Collegio dei docenti, le linee di programmazione dell'azione educativa e didattica ed adotta, su proposta dei singoli insegnanti e sentita l'assemblea generale di classe, i relativi piani di lavoro curandone il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati e procede altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Copia dei verbali delle riunioni dedicate alla definizione delle linee di programmazione e alla elaborazione e verifica dei piani di lavoro viene inviata al Consiglio



di Istituto nonché al presidente dell'assemblea generale di classe.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei docenti componenti del consiglio.

#### ART. 54.

L'assemblea generale di classe è formata dai membri del consiglio di classe ed inoltre, nella scuola media dell'obbligo dai genitori degli alunni di ciascuna classe e nella scuola secondaria superiore e artistica dagli studenti e dai genitori degli allievi di ciascuna classe. Nella scuola elementare e materna l'assemblea generale di classe è composta dagli insegnanti e dai genitori degli alunni di ciascuna classe.

Essa ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, e di formulare proposte ai consigli di plesso o di interclasse e di classe, al collegio dei docenti e al consiglio di circolo o di istituto.

Ciò, fatte salve le rispettive competenze e secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in ordine all'azione educativa o a iniziative di sperimentazione, di integrazione anche a carattere interdisciplinare per gruppi di studenti della stessa classe o di classi diverse, di sostegno anche per interventi individualizzati.

Essa si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; la partecipazione dei docenti viene regolamentata sulla base dell'orario di servizio. Nella prima riunione convocata dal preside o dal direttore didattico entro 30 giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico viene eletto fra i genitori un presidente. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza relativa dei presenti.

Nelle assemblee generali di classe che sono almeno quattro per ogni anno scolastico, gli insegnanti presentano e illustrano ai fini dell'acquisizione di ogni elemento utile, i piani di lavoro nella loro impostazione e nelle fasi di attuazione, nonché i criteri generali di valutazione cui intendono attenersi.

## ART. 55.

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Presso ogni direzione didattica è istituito il collegio degli insegnanti di scuola materna statale. Esso è composto dagli insegnanti di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico.

Per le materie di interesse comune si riunisce congiuntamente al collegio dei docenti della scuola elementare; opera in rapporto con i consigli di intersezione.

Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare entro il 15 ottobre, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato indica i criteri metodologici e didattici a cui debbono attenersi i docenti e i consigli di classe nella formulazione dei piani di lavoro, comprensivi dei programmi di insegnamento. Esso formula tali criteri e gli indirizzi della programmazione dell'azione educativa e didattica nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Rimangono ferme le competenze del collegio dei docenti previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 517;

b) formula proposte al consiglio di circolo e di istituto per la formazione e la composizione delle classi, per la definizione dell'orario delle lezioni e per l'adattamento dell'orario e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, per il coordinamento organizzativo dei consigli di classe, interclasse o plesso e intersezione;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo sentite le assemblee generali di classe, e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze sentite le eventuali proposte del Consiglio di Istituto e delle assemblee generali di classe iniziative di sperimentazione in conformità delle norme stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

f) promuove d'intesa con il consiglio distrettuale e con l'IRRSAE iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo e dell'istituto;

g) elegge in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico e con il preside, uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

h) elegge suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

i) elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti e sentiti gli specialisti che operano con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento;

m) elabora entro il 15 ottobre il piano delle attività di cui alla lettera e) del successivo articolo 62 secondo i criteri fissati dal consiglio di circolo o di istituto.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque alme-

no una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Per l'esame di argomenti specifici il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni che sottopongono al collegio stesso i risultati del loro lavoro ed eventuali proposte. Nei circoli didattici l'articolazione del collegio può coincidere con i consigli di plesso e di interclasse o per la scuola materna, di intersezione.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).

#### ART. 56.

Nelle scuole di istruzione media superiore è istituito il comitato studentesco.

Esso è composto da due membri per classe, eletti dall'assemblea di classe degli studenti riunita durante l'orario di lezione.

Gli eletti sono revocabili su decisione dell'assemblea di classe degli studenti riunita durante l'orario di lezione. L'intero comitato può essere revocato quando lo richieda più della metà degli studenti della scuola. Le revoche di cui al presente comma sono deliberate con votazione segreta.

L'assemblea degli studenti può decidere di eleggere il comitato per gruppi di classi omogenee o sezioni, senza modificare il numero complessivo degli eletti.

Se il comitato studentesco risulta formato da più di 60 membri può costituire al suo interno una giunta con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato studentesco elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, in seconda votazione la maggioranza può essere relativa o riferita ai presenti. Il comitato studentesco in caso di assenza o impedimento del presidente è

presieduto da un suo delegato. È convocato dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei componenti.

#### ART. 57.

Il comitato studentesco:

a) rappresenta il punto di vista autonomo degli studenti in rapporto agli altri organi collegiali scolastici, ne promuove la partecipazione e ne recepisce le istanze espresse dalle assemblee;

b) esprime pareri e può formulare proposte sulle materie di competenza del consiglio di istituto. A tal fine le convocazioni del consiglio di istituto sono inviate contemporaneamente anche ai componenti del comitato. Tale invito costituisce automatica convocazione del comitato stesso ventiquattro ore prima della riunione del consiglio di istituto. Il presidente del Comitato può comunque procedere alla convocazione in data diversa precedente alla riunione del Consiglio di istituto. Sulla utilizzazione dei fondi per attività associative, culturali, sportive e ricreative il parere è vincolante;

c) formula un piano per attività elettive collegate al processo educativo che il consiglio d'istituto discute ed approva;

d) formula un piano per l'utilizzazione delle strutture scolastiche in ore non di lezione in rapporto alle attività previste e ne concorda l'attuazione col consiglio di istituto nel rispetto delle vigenti leggi.

Il Comitato studentesco elegge inoltre i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, ai sensi dell'articolo 61 della presente legge.

#### ART. 58.

Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito il comitato dei genitori. Esso è composto da due membri per classe eletti dall'assemblea di classe dei genitori riunita in giornata festiva.

Gli eletti sono revocabili, su decisione dell'assemblea di classe dei genitori, cui partecipino almeno la metà degli aventi diritto. L'intero comitato può essere revocato quando lo richieda più della metà dei genitori della scuola. Le revoche di cui al presente comma sono deliberate con votazione segreta.

L'assemblea dei genitori può decidere di eleggere il comitato per gruppi di classi omogenee o sezioni, senza modificare il numero complessivo degli eletti.

Se il comitato dei genitori risulta formato da più di 60 membri, si può costituire al suo interno una giunta con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato dei genitori è presieduto da un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda votazione relativa dei presenti, o in sua assenza da un delegato. È convocato dal presidente che è inoltre tenuto alla convocazione quando lo richieda un quinto dei componenti.

#### ART. 59.

Il comitato dei genitori:

a) rappresenta il punto di vista autonomo dei genitori in rapporto agli altri organi collegiali scolastici, ne promuove la partecipazione e ne recepisce le istanze espresse dalle assemblee;

b) esprime pareri e può formulare proposte sulle materie di competenza del consiglio di circolo o di istituto. A tale fine le convocazioni del consiglio di circolo o di istituto sono inviate per conoscenza e contemporaneamente anche ai componenti il comitato. Tale invio costituisce automatica convocazione del comitato stesso ventiquattro ore prima della riunione del consiglio di circolo o di istituto. Il presidente del comitato può comunque procedere alla convocazione in data diversa precedente alla riunione del consiglio di circolo o di istituto;

c) elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto ai sensi dell'articolo 61 della presente legge.

#### ART. 60.

Il comitato studentesco, il comitato dei genitori e il collegio dei docenti designano ciascuno tre rappresentanti che partecipano senza diritto di voto alle riunioni degli organismi delle altre due componenti.

#### ART. 61.

Il Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni risultanti iscritti all'inizio dell'anno è composto da 6 rappresentanti del personale insegnante; 1 rappresentante del personale non insegnante; 6 rappresentanti dei genitori, 1 direttore didattico o preside; in totale 14 componenti.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il consiglio di circolo o di istituto è composto da 7 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 7 rappresentanti dei genitori, il direttore o preside; in totale 17 componenti. Negli istituti di istruzione secondaria superiore sono eletti anche rappresentanti degli studenti, le componenti degli insegnanti, dei genitori e degli studenti hanno ciascuna, 4 e 5 rappresentanti.

Nel secondo caso sale a 18 il numero dei componenti il consiglio di istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto un vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio di circolo o di istituto possono partecipare e a richiesta intervenire a titolo consultivo i rappresentanti autorizzati del comune o della circoscrizione competente per territorio.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma lettera *b*) del successivo articolo 62.

Il Consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

I rappresentanti dei docenti, del personale non insegnante, dei genitori, e degli studenti nel consiglio di circolo o di istituto sono eletti rispettivamente dal collegio dei docenti, dalla assemblea del personale non insegnante, e nel loro seno dal comitato dei genitori e dal comitato degli studenti.

#### ART. 62.

Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari e per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, dei consigli di interclasse o plesso, di classe, e di intersezione, ha potere deliberante su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività del-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la scuola, nei limiti e nelle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento delle biblioteche e per l'uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive; nonché quelle per la diffusione delle informazioni, ove possibile, attraverso un apposito bollettino sulle attività degli organi collegiali del circolo o dello istituto;

b) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e di sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti.

c) il proporre al collegio dei docenti anche sulla base delle attività già svolte dai consigli di plesso o di interclasse e di classe, i criteri generali relativi alla definizione degli obiettivi della programmazione educativa relativi all'anno scolastico successivo anche con riferimento alle esigenze o alle opportunità ambientali, e alla verifica dei risultati conseguiti;

d) il proporre al collegio dei docenti l'adozione delle iniziative previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) l'indicare i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e limitatamente alla scuola dello obbligo, di quelle previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 517;

f) la destinazione dei fondi eventualmente attribuiti dai comuni per i compiti di manutenzione;

g) l'inserimento della scuola nel piano distrettuale di sviluppo del tempo pieno.

Le spese in conto capitale di cui alla lettera b) del presente articolo deliberate dai consigli di circolo o di istituto tenuto conto degli obblighi delle province in materia non possono superare il 10

per cento dell'ammontare complessivo delle spese indicate in bilancio.

La delibera di cui alla lettera g) costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l'istituzione del tempo pieno.

Il Consiglio di circolo o di istituto sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, delibera altresì le modalità a cui deve attenersi il direttore didattico o il preside nella formazione e composizione delle classi e nella formulazione dell'orario delle lezioni, i criteri per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e per il coordinamento organizzativo dei consigli di classe, interclasse o plesso, o di intersezione, esprime altresì parere sull'andamento generale didattico e amministrativo del circolo o di istituto.

Al consiglio di istituto sono attribuiti i provvedimenti disciplinari già assegnati al consiglio di classe e alla giunta esecutiva. Le deliberazioni sono adottate dopo aver acquisito gli elementi di valutazione forniti dal consiglio di classe e dall'assemblea generale di classe.

Il preside adotta nei confronti degli allievi interessati all'eventuale provvedimento disciplinare, la misura della sospensione cautelativa fino ad un massimo di 5 giorni. Contro le decisioni del consiglio di istituto è ammesso ricorso al dirigente regionale che decide in via definitiva sentito il consiglio del contenzioso per il personale docente, del Consiglio scolastico regionale.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, sono abrogati.

Il consiglio di circolo o d'istituto, sulle materie devolute alla sua competenza, invia annualmente una relazione al consiglio scolastico distrettuale e al dipartimento scolastico regionale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa dello stesso e cura l'esecuzione delle delibere.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I consiglieri hanno potere di controllo sull'operato della giunta esecutiva. Possono a tal fine chiedere al presidente della giunta di riferire in consiglio su determinate questioni; ed hanno diritto di accesso agli atti relativi alla esecuzione delle delibere del consiglio

## ART. 63.

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.

Il Comitato è formato oltre che dal direttore didattico o dal preside che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso non partecipa l'interessato.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. I membri effettivi e supplenti sono votati separatamente, se i candidati da eleggere sono più di uno; nel voto che avviene comunque a scrutinio segreto, si può esprimere la preferenza per un numero di candidati pari alla metà degli eligendi.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

## CAPO II

## ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI DIREZIONE.

## ART. 64.

Le segreterie delle scuole e dei circoli didattici trattano dell'attività connessa al funzionamento amministrativo e didattico

della scuola e alla definizione e gestione del bilancio annuale nonché alle operazioni di inventariamento del materiale.

Per quanto riguarda il personale si avvalgono dell'attività dell'unità amministrativa distrettuale a cui hanno l'obbligo di trasmettere le comunicazioni relative al servizio.

I congedi straordinari dal servizio inferiori a 15 giorni vengono autorizzati dal direttore didattico o dal preside previa comunicazione alla UAD per gli adempimenti previsti e per la nomina del personale supplente eventualmente necessario al di là dell'utilizzazione dei docenti dell'organico aggiuntivo assegnato alla scuola. Le Segreterie scolastiche curano altresì la raccolta delle iscrizioni degli alunni.

#### ART. 65.

La lettera *d*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *d*) procedere alla formazione delle classi secondo le modalità stabilite dal consiglio di circolo e di istituto; predisporre l'orario delle lezioni tenendo conto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto per l'adattamento dell'orario stesso alle condizioni ambientali, disporre l'assegnazione dei docenti nel rispetto delle esigenze di continuità didattica e della graduatoria interna di istituto; ».

### CAPO III

#### LE ASSEMBLEE DI COMPONENTE.

#### ART. 66.

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

## ART. 67.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto, su decisione del comitato studentesco l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese, nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.

Il comitato di istituto può riunirsi in ogni momento fuori dell'orario delle lezioni. Altre assemblee di istituto possono tenersi fuori dell'orario delle lezioni compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dal comitato studentesco unitamente agli argomenti posti all'ordine del giorno; di queste decisioni il comitato studentesco informa preventivamente il preside.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario e per lavori di gruppo.

Il comitato di istituto approva il regolamento dell'assemblea di istituto, ne convoca, tramite il presidente, le riunioni e ne garantisce il democratico svolgimento nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti. Il 10 per cento degli studenti può richiedere la convocazione dell'assemblea. Le assemblee di istituto sono presiedute dal presidente del comitato studentesco o da uno studente da lui designato con delega scritta e vidimata dal preside.

## ART. 68.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto. Qualora le assemblee si svolgano nel circolo o nell'istituto l'orario e lo svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati dal presi-

dente del comitato dei genitori con il direttore didattico o preside. Le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle lezioni ed eventualmente anche in giornate festive. Le assemblee di istituto dei genitori vengono convocate dal presidente del corrispondente comitato di istituto che ne garantisce il democratico svolgimento nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti.

Per la partecipazione di esperti valgono le stesse disposizioni indicate nell'articolo precedente.

### TITOLO III

#### LE COMPETENZE SCOLASTICHE DEGLI ENTI LOCALI

##### CAPO I

##### RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE E NUOVE ATTRIBUZIONI.

##### ART. 69

Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 86 si dovrà procedere alla modifica e al riordinamento in un testo unico, delle competenze attribuite agli enti locali in materia scolastica.

In particolare le competenze attribuite alle province e ai comuni dalla normativa vigente al momento di entrata in vigore della presente legge dovranno essere assegnate tenendo presenti i seguenti criteri:

a) ai comuni vengono attribuite:

1) la fornitura delle aree per la costruzione degli edifici scolastici, delle sedi delle UAD e delle palestre; la loro costruzione e manutenzione;

2) tutte le competenze relative all'arredamento delle aule, dei locali, degli uffici e delle palestre;

3) le spese per la fornitura della illuminazione, dell'acqua, del riscaldamento e dei telefoni;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) il personale di segreteria tecnico, assistente, ausiliario, viene trasferito a domanda nei corrispondenti ruoli dello Stato e cessa il relativo obbligo per comuni e province;

c) alle province capoluogo di regione spetta di provvedere alla costruzione e al riadattamento dei locali per il dipartimento scolastico regionale.

## ART. 70.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo in forza dell'articolo 118 della Costituzione sono delegate alle regioni le seguenti competenze amministrative statali:

a) l'istituzione e la denominazione delle scuole materne, elementari, medie inferiori e secondarie superiori;

b) l'accorpamento o lo sdoppiamento dei plessi e delle scuole e l'assegnazione dei locali delle singole scuole;

c) il piano annuale degli insediamenti di tempo pieno;

d) l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, ad eccezione di quanto indicato nell'articolo 2. Il personale resta a carico dello Stato che provvede anche al finanziamento di un piano di sviluppo triennale di cui all'articolo seguente;

e) la fornitura a tutte le scuole statali di macchinari e attrezzature didattiche e di laboratorio, sulla base delle richieste dei consigli di circolo e di istituto, tenendo conto dei pareri espressi dai Consigli Scolastici Distrettuali.

Le attività amministrative derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) sono subdelegate dalle regioni ai comuni singoli o associati che operano con il concorso dei consigli scolastici distrettuali e nell'ambito dei piani provinciali, regionali, nazionali.

Le disposizioni legislative che regolano le materie di cui alle lettere b) e c) sono soppresse e la relativa regolamentazione

viene definita nello stesso decreto del Presidente della Repubblica con il quale si dovrà prevedere l'attribuzione alle regioni del potere di emanare norme per la loro attuazione in base all'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

Le procedure per la programmazione previste nel decreto delegato dovranno garantire che le scelte di insediamento e di sviluppo del tempo pieno nella scuola materna e dell'obbligo subdelegate al comune singolo o associato determinino le modalità di impiego del personale docente e non docente, di ruolo ordinario aggiunto o comunque soprannumerario e di nuova nomina. Le relative e conseguenti decisioni in materia spettano alle autorità scolastiche distrettuali e regionali.

Le attività amministrative derivanti dall'attuazione della disposizione di cui alla lettera e) sono subdelegate dalle regioni alle province.

#### ART. 71.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui ai precedenti articoli e con le medesime procedure si provvederà:

1) al rifinanziamento della legge 5 agosto 1975, n. 412, e alla revisione delle sue norme di attuazione al fine di garantire alle regioni e ai comuni libertà di iniziativa nell'ambito dei piani nazionali e provinciali. Si dovrà prevedere il finanziamento dei programmi e non più delle singole opere;

2) al finanziamento di un piano triennale per lo sviluppo della scuola dell'infanzia volto a garantire il personale statale, l'acquisto delle aree e la costruzione di edifici, gli arredamenti e le attrezzature.

Con tale piano definito sulla base delle proposte delle regioni e con il parere del Comitato centrale della programmazione scolastica vengono iscritti sul bilancio del tesoro per essere assegnati ai comuni destinatari i fondi relativi all'edili-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zia, al funzionamento e al materiale didattico. I fondi aggiuntivi per il personale sono descritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione che li attribuisce ai dipartimenti scolastici regionali, i quali a loro volta, sulla base di una proposta del Comitato regionale della programmazione, formulata in aderenza ai piani delle Regioni, alla utilizzazione del personale soprannumerario e alla sistemazione del personale di nuova nomina in conformità alla distribuzione distrettuale delle nuove scuole, li assegnano alle Unità amministrative distrettuali.

Il 90 per cento dei nuovi stanziamenti dovrà riguardare il Mezzogiorno e le Isole. Il presente piano triennale dovrà essere rifinanziato nell'ambito della legge finanziaria di bilancio.

## TITOLO IV

NORME COMUNI, PARTICOLARI E  
TRANSITORIE

## CAPO I.

## NORME COMUNI.

## ART. 72.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il consiglio scolastico regionale durano in carica 5 anni e si eleggono congiuntamente.

Il consiglio di circolo o di istituto e i consigli scolastici distrettuali durano in carica 3 anni e le componenti dei genitori e degli studenti sono rinnovate annualmente entro il 15 ottobre.

Alle elezioni dei rappresentanti di classe nel comitato dei genitori partecipano entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci.

Per le elezioni dei comitati dei genitori e degli studenti sono eleggibili tutti i membri delle rispettive assemblee di classe e ogni elettore può indicare un solo nominativo.

Le elezioni dei rappresentanti nei consigli di circolo o di istituto nei consigli scolastici distrettuali, nel consiglio scolastico regionale e nel CNPI hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna.

Nelle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli scolastici distrettuali, regionali e al CNPI, le liste devono essere comprensive ciascuna di tante sottoliste quante sono le categorie da eleggere. In ogni sottolista il numero dei candidati deve essere doppio rispetto al numero degli eligendi.

I voti di lista determinano il numero complessivo degli eletti da attribuire a ciascuna lista.

Gli eletti delle diverse componenti vengono determinati sulla base dei voti e delle preferenze assegnate alle sottoliste.

Le liste che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori quando questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi siano superiori a 10 ma inferiori a 100 e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Nelle elezioni di secondo grado il numero di presentatori di lista è pari al doppio del numero dei candidati da eleggere.

In tutte le elezioni ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato, quando il numero dei candidati da eleggere non sia superiore a due; per due o tre candidati quando il numero dei candidati sia rispettivamente fino a sei o superiore a sei.

In tutti gli organi collegiali e nei loro organismi interni a parità di voti prevale quello del presidente.

Le assemblee di classe per l'elezione dei comitati dei genitori e degli studenti sono convocate dal direttore o dal preside non oltre un mese dalla data di inizio dell'anno scolastico, tramite comunicazione scritta, recapitata ai genitori e affissione

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'albo. La comunicazione ai genitori deve indicare l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni. Il voto è personale, libero e segreto.

## ART. 73.

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali aventi durata pluriennale di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei necessari requisiti risultino i primi fra i non eletti delle proprie liste. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive. Per i rappresentanti del personale, le elezioni suppletive si svolgono sulla base di liste di categoria, votate dalle rispettive componenti.

In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Il consiglio di circolo o istituto, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico regionale, revocano il presidente a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica.

La mozione deve essere votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

## ART. 74.

Il consiglio di circolo o di istituto nomina una commissione elettorale con il compito di assicurare la regolarità dei procedimenti elettorali a ogni livello nel circolo o nell'istituto. Essa è composta da sei insegnanti, due rappresentanti del personale non docente, sei genitori e nelle scuole medie superiori, sei alunni. Una diversa composizione della commissione elettorale è decisa dal consiglio di circolo o di istituto con l'indicazione dei gravi e oggettivi motivi che determinano tale decisione.

La commissione elettorale elegge nel suo seno un presidente; assume al suo

interno ogni decisione relativa all'organizzazione dei propri lavori.

Propone al preside o al direttore didattico un calendario per la convocazione delle assemblee elettorali di classe, allo scopo di consentire ad ognuna di esse la presenza di un proprio rappresentante.

Tale rappresentante presiede l'assemblea elettorale di classe se non è stato nominato un presidente in precedenza; garantisce che al dibattito su eventuali varie proposte di candidatura siano dedicate fino a un massimo di tre ore. Dalla chiusura del dibattito dichiarata dal presidente, fino alla fine dell'assemblea e comunque per non meno di due ore, si devono svolgere le operazioni elettorali. Il rappresentante della commissione elettorale dichiara la validità o la non validità delle procedure. Le sue decisioni possono essere invalidate a maggioranza della commissione elettorale a seguito di ricorso, ad esso rivolto, dagli interessati.

I componenti le commissioni elettorali non possono essere candidati nelle elezioni a livello di circolo o di istituto.

Qualora siano candidati per organi collegiali esterni devono essere sostituiti.

I componenti le commissioni elettorali in occasione delle elezioni dei comitati degli studenti e dei genitori e degli organi collegiali esterni, nonché dei consigli di circolo o di istituto, anche quando operino come componenti di seggio elettorale, possono assentarsi dalle sedi di lavoro con il mantenimento della normale retribuzione per un numero di ore non superiore a 24 ore, previa autorizzazione del datore di lavoro pubblico o privato.

Ad ogni componente delle commissioni elettorali spetta una indennità pari a quella goduta da uno scrutatore facente parte, nelle elezioni più recenti, dell'ufficio elettorale di sezione, e il trattamento di missione nei casi e secondo le disposizioni vigenti in materia per il personale statale.

L'indennità e il trattamento di missione sono liquidate a carico del bilancio della scuola ove è insediata la commissione elettorale.

Le indennità e il trattamento di missione per i componenti le commissioni per l'elezione degli organi esterni sono liquidate dagli uffici competenti rispettivamente a livello nazionale, regionale o distrettuale.

La commissione elettorale funge da seggio elettorale nel caso di elezioni degli organi collegiali esterni.

#### ART. 75.

I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di circolo o di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

Per i comitati degli studenti e dei genitori la proclamazione dei risultati da parte della commissione elettorale è da considerarsi come atto di nomina.

I consigli scolastici distrettuali e quelli regionali sono nominati con decreto del dirigente regionale.

Il CNPI è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

#### ART. 76.

Con ordinanza del Dirigente regionale, sulla base di criteri generali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione saranno indicate le ulteriori modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti, per i ricorsi e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi.

Le votazioni per i rappresentanti del comitato dei genitori e quelle a quest'ultimo attribuite per le elezioni del consiglio di circolo e di istituto si svolgono in un giorno non lavorativo.

#### ART. 77.

I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico

sulla base di un bilancio preventivo. Per quanto riguarda la formazione del bilancio preventivo, del consuntivo del servizio di cassa dei contratti, delle convenzioni e in generale gli adempimenti contabili e per tutto quanto concerne l'inventariazione, l'amministrazione e l'alienazione dei beni non si attuano le norme generali della contabilità dello Stato, ma devono essere osservate speciali disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87.

Tali disposizioni dovranno ispirarsi all'esigenza di semplificare e rendere tempestivi tutti gli atti amministrativi.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto o distretto con ordinativi a loro diretti da parte dell'amministrazione centrale che si avvale per tali operazioni del supporto del sistema informativo.

Le spese di funzionamento dei consigli scolastici distrettuali regionali e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono a carico delle corrispondenti strutture amministrative.

#### ART. 78.

I contributi per le spese del personale vengono accreditati dall'amministrazione centrale ai singoli dipartimenti regionali i quali, a loro volta li accreditano alle UAD tenendo conto dei piani regionali di sviluppo delle istituzioni scolastiche e della destinazione del personale di nuova nomina o delle utilizzazioni determinate in seguito a particolari esigenze. Gli accreditamenti alle UAD avvengono mediante ordinativi tratti dai fondi messi a disposizione dei dipartimenti regionali da parte del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 79.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 87 si provvederà a regolamentare il sistema delle aperture di credito di cui agli articoli 77 e 78, le norme relative al servizio di cassa, quelle relative ai pagamenti.

Con lo stesso decreto si regolamenterà la vigilanza dei dipartimenti regionali sul funzionamento dei consigli scolastici distrettuali e quella delle UAD sui consigli di circolo e di istituto.

## CAPO II.

## NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE.

## ART. 80.

Il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, gestisce centralmente il settore prioritario di intervento basato sulle anagrafi delle scuole e del personale.

Il sistema si sviluppa secondo un'architettura distribuita regionalmente per tutte le materie relative alla gestione amministrativa e contabile del personale e delle scuole.

Agli elaboratori regionali di piccole dimensioni, collegati al centro nazionale, sono allacciati i terminali delle unità amministrative distrettuali.

L'assessore regionale e gli assessori comunali all'istruzione hanno diritto all'accesso a tutti i dati del sistema informativo a partire dai corrispondenti livelli dell'amministrazione scolastica.

L'amministrazione scolastica regionale può stipulare convenzioni con l'ente regione per particolari utilizzazioni del sistema informativo.

## ART. 81.

L'organico del ruolo nazionale del personale in servizio presso l'amministrazio-

ne centrale non può di numero superare quello esistente al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. Il personale in soprannumero rispetto alla determinazione dell'organico dei tre dipartimenti, disposta con decreto ministeriale, a domanda potrà essere collocato nei ruoli regionali. In ogni caso tale personale potrà continuare a prestare servizio presso gli uffici centrali e sarà impiegato per consentire la rotazione necessaria per le attività di aggiornamento di tutto il personale.

Le dotazioni degli organici dei ruoli regionali e provinciali del personale docente, amministrativo e ausiliario saranno determinate distrettualmente secondo modalità e criteri che nel rispetto delle norme vigenti sono stabiliti congiuntamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro.

L'organico del personale non docente di cui all'articolo 26 e all'annessa tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato come segue:

- a) scuole materne ed elementari con oltre 50 classi, sempre due applicati;
- b) scuole medie con oltre 24 classi, sempre due applicati;
- c) licei classici e scientifici, istituti magistrali con oltre 24 classi, sempre due applicati;
- d) istituti tecnici e professionali con oltre 12 classi, sempre 2 applicati.

Il personale in soprannumero nell'organico delle singole scuole viene impiegato nell'organico delle UAD della provincia.

Con analoga procedura, a livello regionale verranno determinate le dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e di quello amministrativo e ausiliario in servizio presso il dipartimento scolastico regionale.

Le dotazioni organiche della dirigenza previste dalla Tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono modificate secondo quanto previsto dalla presente legge.



Le dotazioni dell'organico distrettuale del personale docente e non docente, di ruolo o soprannumerario, vengono pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno. Tale pubblicazione che deve essere fornita ai consigli scolastici distrettuali e agli enti locali interessati deve indicare per ogni unità di personale, la qualifica o la materia di insegnamento, la scuola di servizio e ogni eventuale diversa modalità di impiego.

#### ART. 82.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali per le province di Trento e Bolzano.

#### ART. 83.

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali e le strutture amministrative previste dalla presente legge restano in carica e in funzione e continueranno a svolgere i compiti loro spettanti gli organi collegiali e le strutture dell'amministrazione scolastica attualmente esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87 si provvederà a disciplinare le fasi di un graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento che comunque dovrà essere pienamente attuato entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 84.

L'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio regionale stabilisce i criteri generali per il

coordinamento di tale uso, e per l'organizzazione dei servizi necessari.

Con lo stesso regolamento verrà disciplinata la facoltà dei comuni e delle province di disporre in temporanea concessione, fuori dell'orario del servizio scolastico, degli edifici e delle attrezzature scolastiche che possono essere utilizzati per attività che realizzino le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ».

L'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è abrogato.

I regolamenti distrettuali e provinciali eventualmente già predisposti ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, devono essere trasmessi all'assessorato regionale all'istruzione che ne dovrà tener conto nella preparazione dello schema di regolamento regionale.

#### ART. 85.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

### CAPO III.

#### LE DELEGHE.

#### ART. 86.

Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà alla emanazione delle norme delegate di cui agli articoli 23, 35, 69, 70, 71 della presente legge.

Il decreto sarà definito secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

#### ART. 87.

Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla emanazione delle norme delegate di cui agli articoli 43, 77, 79, 83, 89.

Alla definizione del testo provvederà una commissione interparlamentare composta da 10 senatori e 10 deputati designati dai gruppi parlamentari, con criteri di proporzionalità: alla predisposizione del testo di decreto provvede una commissione tecnica nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Di essa dovranno far parte oltre a rappresentanti dell'amministrazione scolastica, 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale della scuola, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 88.

Con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le procedure previste nel precedente articolo 79 si provvederà a modificare i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 419, 417 e 420 e le altre leggi riguardanti lo stato giuridico e il funzionamento dell'amministrazione, secondo le indicazioni e le connessioni derivanti dall'entrata in vigore della presente legge.

Le predette disposizioni e le altre riguardanti le medesime materie saranno riunite con lo stesso decreto in un testo unico.

ART. 89.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 87 si provvederà alla costituzione di un segretariato per l'Università.

Il segretariato, che costituisce una organizzazione amministrativa provvisoria, viene affidato alla direzione del Ministro della pubblica istruzione.

Esso dovrà essere regolamentato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la conservazione delle norme e delle procedure in vigore per il funzionamento amministrativo degli atenei;

b) l'attuale Direzione generale per l'Università e il CNU, mantengono il personale, le competenze attuali e vengono a far parte del segretariato;

c) il personale, amministrativo tecnico, e ausiliario dell'Università nonché quello in servizio nel segretariato viene inquadrato in ruoli nazionali;

d) il personale docente mantiene nell'ambito del segretariato, l'attuale *status* amministrativo;

e) viene costituito un Consiglio nazionale di amministrazione dell'Università a cui vengono attribuite le competenze dell'attuale consiglio di amministrazione ad eccezione di quelle relative al bilancio;

f) il bilancio del Ministero della pubblica istruzione comprende quello per la Università.